Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Mercoledì, 27 giugno** | **Numero 151**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1020** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n 671;

Vista legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per la esecuzione di detta legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato a cedere gratuitamente al Comitato nazionale per la raccolta dei rifiuti di archivio a favore della Croce Rossa italiana i mobili ed i materiali fuori uso e non più servibili depositati nei magazzini degli uffici finanziari.

Art. 2.

L'economo consegnatario sarà discaricato dei detti mobili e materiali mediante verbali di consegna da approvarsi a norma dell'art. 225 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 938 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, e gli annessi allegati, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna colonia nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro delle colonie a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 15 aprile 1917, sul decreto che approva le norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica.*

ALTEZZA!

L'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, istituiva gli organi fondamentali della giustizia in colonia e ne regolava, con disposizioni d'indole generale, il funzionamento.

Per la sua natura istituzionale e pel suo carattere di generalità, l'ordinamento richiedeva - come il legislatore stesso previde all'articolo 69 - la emanazione successiva di norme complementari che ne disciplinassero l'attuazione.

La migliore conoscenza delle popolazioni e dei luoghi e i mutamenti verificatisi nelle condizioni politiche delle colonie della Libia, hanno inoltre messo in luce l'opportunità di recare modificazioni a taluni istituti, che l'ordinamento aveva già regolati nelle loro linee generali.

Le norme quindi, che dopo quasi un triennio di esperienza, sono state formulate e che ho l'onore di sottoporre all'augusta approvazione di Vostra Altezza Reale, non costituiscono un regolamento meramente d'esecuzione dell'ordinamento giudiziario; ma, per corrispondere alle notate esigenze, costituiscono integrazione e modificazione delle disposizioni stesse.

Arduo e difficile fu il cómpito che una Commissione, composta di persone esperte, dovette assolvere per formularle, chè l'organica struttura del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, facilmente avrebbe potuto esser guasta e sconvolta da norme sussidiarie e complementari e da disposizioni nuove che non fossero animate dallo stesso spirito di modernità e di semplicità.

La ponderata osservazione delle condizioni della vita in colonia, l'esperienza raccolta dagli organi locali della giustizia e del governo, lo studio comparativo degli ordinamenti vigenti nelle prossime colonie dell'Africa settentrionale e la prudente attuazione dei principî propugnati dalle moderne tendenze scientifiche sulla riforma del processo civile consentono di sperare che le norme formulate siano degno complemento dell'Ordinamento giudiziario e corrispondano praticamente ai bisogni e ai desiderî dei coloni e degli indigeni.

Considerate nelle loro parti principali, le annesse norme sono divise in nove capi. Esse trattano: *a*) degli organi giurisdizionali e del personale che vi è addetto; *b*) del processo civile e penale; *c*) dei servizi giudiziari e sussidiari all'Amministrazione della giustizia; *d*) della pubblicazione delle leggi.

Nel primo capo, che reca le disposizioni generali, la norma è unica e serve come guida di condotta nell'esercizio del proprio ministero, a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dai quali si richiede, nell'applicazione dell'ordinamento, la intelligente attuazione dei criteri che ne informano le disposizioni. La legge ha conferito ai magistrati in colonia larghissimi poteri, li ha costituiti tutori delle parti, li ha dispensati dall'osservanza di formalità e dall'obbligo di molti adempimenti allo scopo che la giustizia corrisponda alle esigenze locali e il bisogno di sollecitudine e di semplicità sia soddisfatto.

Ma una legge tanto vale quanta è la virtù di chi deve applicarla; è perciò che il magistrato deve formarsi una coscienza delle particolari esigenze della giustizia in colonia e, in conformità di esse, rinnovare il suo abito mentale ed il suo spirito professionale.

Con la seconda parte della disposizione si indicano al giudice i criteri ai quali deve attenersi nell'adattare la legge alle condizioni locali. L'esercizio dell'inconsueto potere che gli viene affidato può essere fonte di arbitrî o di costante progresso legislativo, a seconda che venga usato. Perchè dia i frutti sperati occorre che il magistrato modifichi la legge secondo le pratiche e reali esigenze della vita coloniale e, per accertare queste, ha bisogno di eseguire inchieste pronte e sicure e, solo in base alle risultanze, egli deve stabilire la norma nuova. Fissatala una volta, bisogna che non se ne discosti più e l'osservi sempre quando si riproducono le stesse condizioni di fatto o di diritto, con processo non diverso da quello seguito dal pretore romano, perchè, soltanto in questa guisa, si può esser certi del diritto vigente in colonia e i cittadini possono uniformarvisi nella loro attività.

Il capo II concerne gli istituti organici dell'amministrazione della giustizia.

Nell'ordinamento delle giurisdizioni, che, dal Regio decreto 20 marzo 1913, n. 289, erano state solo nelle loro linee principali regolate, si è seguito il criterio fondamentale di rendere facile ed accessibile a tutti la giustizia, evitando le pericolose questioni sulla competenza - tanto più facili per la molteplicità degli organi stessi - e regolandone nel modo più economico il funzionamento; sì che l'ordinamento dell'ufficio non intralci il rapido esercizio della giurisdizione.

In relazione alla duplice natura dei rapporti giuridici coloniali, a seconda che intercedano fra europei o fra indigeni, e, in conformità del criterio già adottato nella precedente legislazione coloniale, diversamente furono ordinati gli istituti che si riferivano agli uni o agli altri, cercando, nei riguardi degli europei, di raggiungere quella rapidità e semplicità dei giudizi, che sono richieste come necessità imprescindibili dal ritmo più affrettato e più semplice della vita coloniale; nei riguardi degli indigeni invece, conciliando il rispetto alle tradizioni e alle istituzioni giudiziarie locali con le esigenze di una vigilanza che, nell'interesse stesso delle parti e pei fini supremi dello Stato colonizzatore, debbono affermarsi e mantenersi entro limiti tali da non urtare consuetudini profondamente radicate e fondate nel sentimento religioso e da permettere al tempo stesso il graduale e progressivo perfezionamento degli istituti.

La sezione 1ª è dedicata all'arbitro conciliatore che, istituito con più modesti scopi dall'ordinamento giudiziario, ebbe, dopo un primo periodo d'esperimento, più largo sviluppo per effetto del R. decreto 4 gennaio 1914, n. 11.

In conformità del suo carattere di giudice *pro bono et aequo*, non tecnico dell'amministrazione della giustizia, sono state disposte, a regolarne l'attività, norme semplici e scevre da ogni formalismo.

La sezione 2ª riguarda i collegi di conciliatura, istituiti con R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1895, i quali sono esclusivamente composti di indigeni; le norme pel loro funzionamento dovettero quindi limitarsi a stabilirne i principî elementari, richiamando, per la procedura e per le particolarità dell'ordinamento, le consuetudini locali. È da augurarsi che questo primo esperimento di collegio giudiziario completamente costituito da elemento indigeno, sia per dare buoni risultati quali dal felice inizio è consentito sperare e corrisponda alle grandi aspettative che in esso ripone la popolazione araba.

La sezione 3ª si occupa dei collegi e degli uffici giudiziari relativamente alle udienze, alla direzione dei servizi ed alla ricusazione e sostituzione dei magistrati e dei funzionari del pubblico ministero.

La dichiarazione di guerra alla Turchia, svincolando il R. Governo dagli impegni assunti col trattato di Losanna, ha consentito, per effetto del R. decreto 22 agosto 1915, n. 1347, di regolare più liberamente la giustizia della Sceria e di tutelare perciò in modo più efficace gli interessi delle popolazioni mussulmane, escludendosi il pericolo di intrammettenze straniere, d'indole politica, nell'esercizio di uno dei più importanti attributi della sovranità. E se ciò è vantaggioso in quanto elimina l'intervento dell'Impero ottomano nella nomina del cadi e dei suoi rappresentanti (nuab), vale, sotto un duplice punto di vista, a riportare l'amministrazione della giustizia sciaritica ai principî del puro diritto islamico nelle forme del rito malekita, professato dalla grande maggioranza delle popolazioni libiche. Soppressi di fatto i nuab, che pel loro carattere di rappresentanti del cadi avrebbero, secondo la legislazione ottomana, ripetuto in definitiva la loro autorità da Costantinopoli, non solo si è reso autonomo il personale sciaritico de le nostre colonie, ma si è consentito di sceglierlo fra i seguaci del rito malekita, mentre sotto il cessato regime i cadi ed i nuab erano quasi tutti hanefiti e imponevano l'osservanza del loro rito alle popolazioni locali, che malamente ne sopportavano l'impero.

Il più completo rispetto per le istituzioni di carattere religioso e famigliare ha trovato così nel regolamento sicura conferma e guarentigia, imponendosi ed estendendosi l'applicazione delle norme consuetudinarie e rituali proprie delle parti, consentendosi rimedi giuridici, conformi alla legge islamica, avverso le sentenze pronunziate in prima istanza dai giudici della Sceria e limitandosi l'intervento delle autorità italiane solo per tutelare i supremi interessi dello Stato e la sua piena e completa sovranità.

Soppresso l'istituto del visto d'esecutorietà alle decisioni della Sceria che, all'atto pratico, aveva dato luogo a varie difficoltà in relazione all'altro istituto dell'omologazione, pur esso previsto dall'ordinamento, essendo ben tenui i caratteri che ne potevano differenziare i limiti e le finalità, si sono chiariti gli scopi ai quali intende l'omologazione, stabilendosi che essa venga concessa da giudice regionale solo dopo avere accertato che nell'atto vi siano i requisiti essenziali di una decisione, che siano stati osservati i limiti della competenza per materia e che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico. In caso di rifiuto della omologazione per uno dei motivi ora indicati, il giudice regionale provvede o al completamento dei requisiti essenziali, rinviando la decisione al cadi che l'ha pronunciata, o alla rinnovazione del giudizio dinanzi all'autorità competente, alla quale le parti sono rinviate a udienza fissa, o alla reintegrazione delle disposizioni d'ordine pubblico violato rimettendo la decisione al giudice che l'ha pronunciata, con l'indicazione delle ragioni dell'annullamento.

Col sistema adottato, si riduce l'intervento dell'autorità italiana ai soli casi nei quali il prevalente interesse dello Stato lo esige e si evita che, col puro e semplice rifiuto dell'omologazione, si tolga l'esecutorietà ad una decisione, avverso la quale non era precedentemente concesso rimedio giuridico. L'ipotesi, già verificatasi in pratica, si risolveva in un vero diniego di giustizia, che poteva dagli indigeni essere attribuito all'autorità giudiziaria italiana, che aveva rifiutato il visto o l'omologazione.

Le disposizioni della sezione 5ª, relative ai tribunali rabbinici sono analoghe a quelle stabilite pei tribunali della Sceria e riproducono sostanzialmente le norme del decreto Luogotenenziale numero 1135 del 26 agosto 1916 Per effetto dell'equiparazione attuata la giurisdizione rabbinica, che era considerata dal R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, quasi come giurisdizione arbitrale, acquista il carattere di vero e proprio organo giudiziario riconosciuto e vigilato dallo Stato.

Il capo III prevede tutti i vari casi di conflitto di giurisdizione e provvede al regolamento della competenza, completando così, con gli stessi criteri informatori, le norme dell'ordinamento giudiziario, che si riferivano esclusivamente alla materia civile.

Le norme stabilite pel procedimento civile e penale nei capi IV e V furono ispirate dai medesimi concetti dell'ordinamento giudiziario allo scopo di conseguire la maggiore concentrazione, oralità ed economia del processo, con la soppressione delle inutili formalità tradizionali, che non rappresentano ormai più una garanzia di retta amministrazione della giustizia, col precludere l'adito alle nullità che non recano effettivo nocumento alle parti e che servono solo a scopo dilatorio o defatigatorio, col limitare l'intervento dei patrocinatori ai soli casi in cui l'opera loro sia assolutamente richiesta per la gravità della causa o per l'inesperienza delle parti. D'altro lato, avvicinando il giudice ai contendenti, stabilendo che sempre lo stesso magistrato debba conoscere della causa, ogni qual volta essa venga riproposta, si è voluta completare l'attuazione del principio, già accolto nell'ordinamento giudiziario, che intende fare del giudice il vero *dominus litis*, capace di dirigerne con illuminata coscienza la istruzione e lo svolgimento, al solo scopo di accertare la verità con i più larghi mezzi che la legge gli ha conferito.

Poichè d'altronde anche gli indigeni sono soggetti in parte alla giurisdizione delle autorità italiane, furono opportunamente modificati, nei loro riguardi, alcuni istituti del nostro diritto processuale, quali i giudizi contumaciali, che, non corrispondendo alla loro mentalità o urtando tradizioni e consuetudini fondate sul sentimento religioso, potevano esser causa di malcontento e di turbamento ed erano destinati a non raggiungere gli scopi pei quali la legge li aveva regolati.

Il capo IV dispone anzitutto le maggiori agevolazioni, sia d'indole processuale che fiscale per l'esperimento di conciliazione che deve sempre essere tentato prima di addivenire alla trattazione della lite; regola la formazione del ruolo delle cause e delle udienze in modo che il giudice davanti al quale è iniziata la lite esegua tutti gli atti istruttori e conosca sempre della stessa, quando venga riproposta, fino alla pronuncia definitiva e limita opportunamente la concessione dei differimenti, che spesso sono la causa precipua delle lungaggini processuali. Si occupa quindi della notificazione degli

atti, delle deposizioni testimoniali, delle nullità e degli appelli, dettando norme dirette a rendere più economici gli atti, più rapide le istruttorie, più limitate le nullità, più sbrigativi i gravami, e a sottrarre le liti alle insidie della mala fede Disposizioni concernenti la volontaria giurisdizione e il patrocinio gratuito, e rivolte a tutelare gli incapaci e a rendere accessibili la giustizia anche a meno abbienti, completano il capo IV.

Il capo V comprende le norme relative al giudizio penale che, specialmente in colonia, e nei riguardi delle popolazioni indigene, occorre sia pronto, rapido e breve, in modo che la irrogazione della pena sussegua immediata alla infrazione della legge e vane forme processuali non ritardino il corso della giustizia punitiva. A raggiungere questi scopi sono stabilite le disposizioni che estendono l'applicazione del procedimento per decreto, che ammettono l'oblazione volontaria nelle contravvenzioni al Codice penale e alle leggi di pubblica sicurezza, che consentono al giudice di limitare gli esami testimoniali, quando ritenga a sufficienza provati i fatti della causa e che escludono l'obbligatoria redazione del verbale di esame dei testi stessi. Sono poi particolarmente notevoli, perchè innovatrici a quelle dell'ordinamento giudiziario, le norme concernenti i giudizi contumaciali, pei quali e esclusa la celebrazione del pubblico dibattimento che, data la mentalità degli indigeni, rappresenterebbe, nell'assenza dell'imputato, una pura formalità non giustificabile.

Così pure è sembrato opportuno limitare l'autorizzazione a procedere penalmente, necessaria pei funzionari civili e militari, ai soli casi nei quali l'interesse e il prestigio dell'Amministrazione la richiedano; la garenzia è quindi concessa solo ai funzionari che abbiano funzioni di governo. Per tutelare tuttavia l'autorità dello Stato colonizzatore e de' suoi organi è consentito di richiedere, caso per caso, che tutti i giudizi concernenti i funzionari, quali che siano le loro attribuzioni, siano celebrati nel Regno, evitandosi così lo scandalo che in colonia potrebbe derivarne.

Il regolare ordinamento e il buon funzionamento degli organi giurisdizionali dipende in gran parte dal personale che vi è addetto, specialmente in colonia dove il giudice ha poteri assai più estesi e attribuzioni più complesse che nella metropoli. Per corrispondere quindi a queste speciali esigenze, nel capo VI è stata disciplinata rigorosamente la gerarchia giudiziaria attribuendo ai magistrati una responsabilità corrispondente al loro ampio potere, facendo valere agli effetti della carriera e dell'avanzamento, le doti e le qualità dimostrate nell'esercizio del loro ufficio in colonia, conservando le guarentigie di cui godono nel Regno, in quanto valgono a tutelare e rendere assolutamente indipendente la loro funzione, e consentendo con precisa determinazione il cumulo di alcune attribuzioni e di alcuni uffici.

Sono stati regolati inoltre la prestazione del giuramento, la corrispondenza d'ufficio, i congedi, gli scrutini e le indennità, colmandosi così, con disposizioni corrispondenti a quelle del regolamento generale giudiziario, una lacuna del R. decreto 20 marzo 1913, numero 289, che al personale della giustizia dedicava solo poche norme.

Oltre che ai funzionari dell'ordine giudiziario, il capo VI provvede anche alla disciplina del personale che può dirsi ausiliario dell'Amministrazione della giustizia. Gli ufficiali giudiziari, pei quali è stato stabilito un ordinamento del tutto diverso da quello della metropoli, vengono compensati direttamente dallo Stato in luogo di percepire i diritti stabiliti dalla tariffa, che è stata anche essa modificata in maniera corrispondente alle condizioni della colonia.

Si è istituito poi un albo di periti-interpreti traduttori e orali, ai quali le parti potranno ricorrere con piena garanzia per la traduzione degli atti e che renderanno perciò meno gravosa l'opera degli interpreti governativi addetti agli uffici giudiziari. Nell'ordinare la formazione di tale albo sono state tenute presenti le particolari esigenze di colonie, come quelle libiche, dove promiscuità di razze e diversità di lingue rendono particolarmente ardui lo svolgimento del dibattito giudiziale e la cognizione degli atti e documenti da parte del giudice.

Vastissimo campo di regolamentazione è riservato al capo VII, che ordina tutti i servizi di cancelleria e segreteria e quelli d'indole non propriamente giudiziale affidati a tali uffici in colonia.

Nella sistemazione di questi importanti servizi larghe riforme e notevolissime semplificazioni sono state apportate ai sistemi vigenti nel Regno e che finora, per mancanza di norme speciali, erano stati senz'altro adottati anche in Libia. Ne era risultata una pesantezza di organamento e una lentezza di funzionalità che, mentre richiedevano l'opera assidua di numeroso personale, contrastavano sensibilmente con le reali esigenze della giustizia.

Le disposizioni relative sono state formulate, opportunamente avvalendosi degli studi compiuti in materia dal R. Ministero della giustizia e considerando che vana in parte sarebbe stata ogni riforma processuale tendente a limitare le formalità a quelle sole necessarie per garantire l'integrità del diritto sostanziale, se ad essa non avesse corrisposto quella degli uffici che preparano, raccolgono e certificano gli atti della contesa giudiziale. Nel modesto ambito quindi delle norme relative agli uffici giudiziari, si completa l'opera di razionale semplificazione del processo, quale fu ideato nell'ordinamento giudiziario, consentendosi al tempo istesso un minor dispendio d'energia e una non trascurabile economia di mezzi e di spese.

La notevole riduzione delle formalità, degli atti, delle copie, delle registrazioni, più facilmente consentite in colonia per la semplificazione delle norme processuali, e la precisa determinazione delle attribuzioni, dànno affidamento che l'opera dei funzionari potrà svolgersi rapida e proficua senza intralciare il sollecito esaurimento delle liti. D'altra parte si è cercato con semplici norme e con rigorosi procedimenti di garentire gli interessi dell'erario pel ricupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie e per l'erogazione delle spese d'ufficio. Con opportuni adattamenti e modificazioni, in relazione, alle condizioni e allo stato delle popolazioni indigene, si è provveduto alla istituzione del casellario giudiziale che, se non darà forse subito, per la difficoltà d'identificazione degli indigeni, quei risultati che sono stati conseguiti nella madre patria, costituisce tuttavia un notevole avviamento al regolare funzionamento dell'istituto, necessario sussidio all'amministrazione della giustizia penale.

Per ragioni soprattutto di coordinamento, in relazione alle particolari attribuzioni di indole non puramente giudiziale, affidate ai minori funzionari dell'ordine giudiziario, si è ritenuta questa sede opportuna per disciplinare, in conformità degli speciali ordinamenti che li hanno istituiti, i servizi del notariato e degli archivi notarili, della riscossione della tassa sugli affari, della conservazione della proprietà fondiaria, là dove saranno esercitati dalle cancellerie dei tribunali, onde sia evitato, con la precisa determinazione delle funzioni e con uniforme distribuzione del lavoro, il pericolo di un cumulo di attribuzioni disordinato e farraginoso, nocivo al regolare andamento di tutti i servizi.

In esecuzione dell'espresso mandato legislativo, contenuto nell'art. 69 dell'ordinamento giudiziario, si è provveduto, nella sezione 1ª del capo VIII, alla formulazione delle norme relative alla pubblicazione delle leggi che debbono essere emanate in colonia. Accolto già il principio, ormai indiscutibile nel nostro diritto pubblico positivo, che richiede una speciale pubblicazione perchè le leggi abbiano vigore in colonia, dovevasi anzi tutto risolvere la grave difficoltà pratica derivante dalla presunzione legale della conoscenza della legge da parte di chi deve osservarla; presunzione tanto meno corrispondente alla realtà in colonie abitate da popolazioni di lingua e di razza diverse, per le quali alle difficoltà di una esatta traduzione si aggiungono, per ragione della differente civiltà, quelle derivanti dal carattere sempre estraneo e coattivo della norma giuridica, che non trova la sua essenziale corrispondenza nella coscienza della generalità delle popolazioni. Ad evitare quindi la facile accusa di voler imporre la osservanza della legge senza con-

cedere il modo per conoscerla si è stabilito l'obbligo della contemporanea pubblicazione del testo italiano e di quello arabo, consentendo inoltre l'impiego di mezzi di pubblicità, conformi alle costumanze locali, e protraendo a trenta giorni il termine della *vacatio legis*. Pure in conformità ai principî che ispirano le norme dell'ordinamento giudiziario, sono state risolte le due gravi questioni concernenti, l'una le disposizioni legislative che modificano i Codici già estesi alla colonia, l'altra le norme richiamate in disposizioni già emanate od estese alla colonia. Nell'uno e nell'altro caso si è adottato il criterio di prescrivere sempre la pubblicazione delle norme modificatrici o richiamate in modo che sia possibile avere in ogni caso conoscenza delle disposizioni di legge che in colonia debbono aver vigore.

La sezione 2ª del capo VIII riguarda l'applicazione delle consuetudini e del diritto locale che, nei rapporti degli indigeni, dev'essere completa ed esatta; sono state quindi accordate al giudice le più ampie facoltà per accertarne l'esistenza e il preciso tenore e alle parti ogni mezzo per dimostrare di averne convenuto l'osservanza.

Il capo IX comprende le disposizioni finali e transitorie. Sono particolarmente notevoli, perchè risolvono una questione recentemente sollevata e vivamente dibattuta nella giurisprudenza coloniale, quelle che determinano la reciproca competenza dell'autorità giudiziaria e degli uffici fondiari in materia di dichiarazione o attribuzione di diritti sugli immobili, ammettendo l'azione giudiziaria solo quando non sia stata iniziata la speciale procedura di accertamento da parte del competente ufficio fondiario, a termini del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48, e prescrivendo che, in tal caso, quest'ultimo organo debba comunicare al magistrato tutti i documenti e le notizie che gli risultino relativamente all'immobile in contestazione.

I principî così accolti attuano, con disposizioni che non possono più lasciare alcun dubbio, i concetti informatori dell'ordinamento fondiario libico che, per la certezza dei dominî, necessaria ai fini della colonizzazione, volle attribuire alle decisioni, pronunciate dagli uffici all'uopo istituiti, natura dichiarativa del diritto ed efficacia *erga omnes* ed ai titoli definitivi di proprietà valore pieno ed assoluto non oppugnabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria che per determinati e precisi motivi. Sono in conseguenza giustificate le norme che considerano, sotto il titolo dei conflitti di giurisdizione, l'ipotesi di dichiarazioni positive o negative di competenza emesse contemporaneamente dall'ordinario magistrato e dall'ufficio fondiario, in quanto questo non è organo amministrativo allorchè procede all'accertamento della proprietà, e le norme che annoverano fra i titoli esecutivi, elencati all'art. 554 del Codice di procedura civile, i titoli definitivi di proprietà, rilasciati dagli stessi uffici fondiari.

Altezza!

I criteri ai quali fu ispirato lo studio delle norme che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Altezza Reale, la cura spiegata perchè i desideri e gli interessi dei connazionali e i bisogni delle popolazioni indigene trovassero negli istituti disciplinati adeguato soddisfacimento, consentono di confidare che, quando non manchi l'efficace cooperazione delle persone chiamate ad attuarle, le annesse disposizioni potranno recare utile contributo all'opera di civiltà e di progresso a cui si è accinto il Governo in quelle regioni per la maggiore grandezza d'Italia.

In tale fiducia prego Vostra Altezza Reale di voler apporre la Sua augusta firma all'unito progetto di decreto.

Il ministro delle colonie: COLOSIMO.

NORME complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Nell'applicare l'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica, i magistrati e i funzionari devono osservare e fare osservare lo spirito che ne anima le disposizioni, secondo il quale la amministrazione della giustizia deve svolgersi con la massima rapidità e semplicità di forme, compatibilmente con le garanzie stabilite per la difesa degli interessi pubblici e privati.

Nell'adattare le leggi alle condizioni locali, il giudice deve con le sue decisioni fissare la norma che meglio disciplini i rapporti controversi, apportando alle leggi quelle modificazioni, che, se egli fosse stato legislatore, avrebbe stabilito per regolare gli stessi rapporti di diritto.

CAPO II.

Dell'Amministrazione della giustizia.

Sezione 1ª.

Dell'arbitro conciliatore.

Art. 2.

Nelle località sedi di tribunale regionale, l'arbitro conciliatore, indicato negli articoli 5 e 10 dell'ordinamento giudiziario, esercita il suo ufficio presso il tribunale stesso; nelle altre, presso l'ufficio di governo o municipale.

Le autorità giudiziarie o di governo provvedono per le spese di giustizia strettamente necessarie e, ove occorra, mettono a disposizione dell'arbitro conciliatore un segretario-interprete.

Art. 3.

L'arbitro conciliatore indicato nell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario può essere nominato anche in località comprese nella giurisdizione del Collegio di conciliatura, purchè in esse non abbia sede il Collegio. In tal caso la competenza del Collegio di conciliatura è limitata, per dette località, alle cause di valore superiore alle L. 100.

Art. 4.

L'arbitro conciliatore, qualora la conciliazione non riesca, decide la lite e non è tenuto ad osservanza di forme.

Gli originali dei verbali di conciliazione e le sentenze dell'arbitro conciliatore sono scritti in apposito registro, che egli, al cessare dall'ufficio, consegna al successore, o in difetto, alla cancelleria del tribunale regionale.

Il registro d'udienza (modello n. 1) e quello dei verbali di conciliazione e delle decisioni (modello n. 2), prima di essere posti in uso, debbono essere vidimati e numerati in ciascun foglio dal competente giudice regionale.

Per i verbali di conciliazione è applicabile il disposto dell'articolo 32.

Art. 5.

I verbali di conciliazione e le sentenze dell'arbitro conciliatore sono esecutivi.

L'esecuzione ha luogo in base ad un ordine che l'arbitro conciliatore rilascia al creditore, appena conciliate le parti o decisa la controversia, di regola nella stessa udienza, ingiungendo al debitore di eseguire quanto è stato disposto nella sentenza o nel verbale di conciliazione. Tale ordine ha forza di precetto e non ha bisogno di essere notificato se emesso all'udienza in presenza del debitore.

In questo caso si fa risultare, in calce all'ordine, della lettura fattane.

Art. 6.

Nelle località, che non sono sedi di tribunale regionale, il procedimento monitorio, regolato dagli articoli 49 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, ha luogo dinanzi all'arbitro conciliatore, se la somma od il valore della cosa di cui si chieda il pagamento o la consegna non superi le L. 100.

La dichiarazione per l'opposizione all'ordine di pagamento o di consegna, emesso dall'arbitro conciliatore, è fatta all'autorità governativa locale, che deve darne al più presto notizia all'arbitro stesso.

Sezione 2ª.

Dei Collegi di conciliatura per gli indigeni.

Art. 7.

I Collegi di conciliatura esercitano di regola il loro ufficio presso

il tribunale per gli indigeni e, in mancanza di questo, presso l'ufficio di governo o municipale

Alle spese strettamente necessarie pei Collegi di conciliatura provvedono le autorità governative locali.

Essi giudicano con l'intervento del capo e di due componenti. A ciascun Collegio possono però essere addetti più membri che prestano servizio a turno, secondo un ruolo che deve essere affisso, al principio d'ogni mese, nella sala d'udienza.

Con decreto del Governatore è fissata la misura dell'assegno e delle indennità dovuti ai componenti del Collegio di conciliatura.

Art. 8.

Il segretario, sotto la vigilanza del presidente del Collegio, cura la conservazione dei registri e documenti depositati presso il Collegio stesso; rilascia le copie ed esegue tutte le altre funzioni che gli vengono affidate. Ha la responsabilità che incombe ai cancellieri per l'adempimento degli atti del suo ufficio.

L'assegno del segretario è fissato nel decreto di nomina.

Art. 9.

Il registro di udienza e quello dei verbali di conciliazione e delle decisioni dei Collegi di conciliatura (modelli nn. 3 e 4) prima d'essere posti in uso sono vidimati e numerati in ciascun foglio dal competente giudice regionale.

Art. 10.

Per gli atti dei Collegi di conciliatura sono dovute all'erario le tasse fisse e proporzionali previste nella tariffa (allegato *A*).

Quelle fisse sono soddisfatte mediante applicazione di marche.

I diritti e le indennità previste nella tariffa competono al segretario del Collegio, od a chi è incaricato di compiere gli atti ivi indicati.

Per i verbali di conciliazione è applicabile il disposto dell'articolo 32: l'esenzione dal pagamento della tassa fissa deve essere accordata dal Collegio. Per quanto concerne il patrocinio delle parti vale il disposto dell'art. 34.

Art. 11.

Per la ricusazione dei componenti il Collegio di conciliatura si applicano le consuetudini locali.

Sezione 3ª.

Dei Collegi e degli Uffici giudiziari.

Art. 12.

Il giudice che tiene udienza fuori della propria sede, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Ordinamento giudiziario, deve indicare, con decreto, il luogo e la data delle udienze.

Il decreto è reso pubblico, almeno dieci giorni avanti la prima udienza, nella località scelta ed in quelle vicine, indicate nel decreto stesso, a mezzo di bando e mediante affissione alla porta esterna del locale in cui si terranno le udienze, dell'ufficio municipale o di governo e del tribunale della Sceria.

Art. 13.

L'invito agli assessori designati a comporre la Corte d'assise, il tribunale regionale e quello per gli indigeni viene notificato tre giorni prima di ciascuna udienza.

Lo stesso avviso è notificato ad un ugual numero di assessori per provvedere ad eventuali supplenze.

L'elenco degli assessori, chiamati per ciascun giorno, è affisso alla porta della sala d'udienza.

Art. 14.

La cognizione dei motivi di ricusazione spetta, per quanto riguarda i giudici regionali ed il presidente della Corte d'assise, alla Corte d'appello e per quanto riguarda i componenti di questa, alla Corte stessa, escluso il magistrato ricusato.

Sulla ricusazione degli assessori decide rispettivamente il giudice regionale od il presidente della Corte d'assise.

I rappresentanti del pubblico ministero non possono essere ricusati.

Art. 15.

Nei tribunali e negli uffici del pubblico ministero, ai quali siano addetti più magistrati, quello di grado più elevato o il più anziano, se tutti sono dello stesso grado, ha la direzione del servizio e, nei riguardi degli altri magistrati, per quanto si attiene al funzionamento della giustizia, ha le facoltà che, nel Regno, spettano rispettivamente al presidente del tribunale ed al procuratore del Re.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 4, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, in caso di mancanza, impedimento od assenza dei giudici, il magistrato o il funzionario che rappresenta il pubblico ministero presso il tribunale regionale può, con decreto del presidente della Corte d'appello, sentito l'avviso del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte stessa, essere destinato ad esercitare temporaneamente le funzioni di giudice presso la Corte d'appello o lo stesso tribunale regionale.

Art. 17.

Allorquando venga accolto un ricorso per cassazione di una sentenza di Corte d'assise, la causa può essere rinviata ad altra Corte d'assise della colonia, ovvero ad una Corte d'assise del Regno.

Art. 18.

Nei casi previsti dal comma quarto dell'art. 21 dell'ordinamento giudiziario, oltre quanto ivi è disposto, i funzionari di cancelleria e di segreteria della Corte d'appello possono, con decreto del presidente, su proposta o sentito l'avviso del rappresentante del pubblico ministero, essere temporaneamente destinati dall'uno all'altro dei detti uffici.

Uguale facoltà spetta al giudice regionale pei funzionari di cancelleria e segreteria presso il tribunale regionale.

Sezione 4ª.

Dei tribunali della Sceria.

Art. 19.

Il numero, la sede e le circoscrizioni dei tribunali della Sceria (cadi) vengono determinati dal ministro delle colonie, sentito il governatore.

La retribuzione spettante ai giudici della Sceria è fissata dal governatore.

Art. 20.

Contro le decisioni pronunciate dai tribunali della Sceria è ammesso ricorso al cadi che ha sede nel capoluogo della colonia.

Questi giudica inoltre in seconda istanza sui ricorsi avverso le sentenze che egli stesso ha pronunciato sentito l'avviso del mufti o di quelle persone che, secondo il diritto islamico e le consuetudini locali, possono emettere pareri dottrinali sulle questioni dubbie.

Il termine per ricorrere è, in ogni caso, di giorni trenta da quello in cui la decisione fu portata a conoscenza delle parti secondo le consuetudini locali. Il ricorso sospende l'esecuzione della decisione.

Art. 21.

Le sentenze definitive pronunziate dai cadi, anche nelle materie indicate nell'art. 8, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, per essere eseguite debbono ottenere l'omologazione del giudice regionale competente, il quale accerta se nell'atto vi siano i requisiti essenziali di una decisione, se siano stati osservati i limiti della competenza per materia e se la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Nel caso che difetti alcuno dei requisiti essenziali, rinvia la decisione al cadi che l'ha pronunziata, per i necessari adempimenti.

Nel caso che la decisione sia viziata d'incompetenza per materia, rinvia le parti a udienza fissa avanti al magistrato competente. In quest'ultimo caso, il provvedimento è comunicato alle parti e al cadi che ha pronunciato la decisione, con le forme stabilite per la notificazione delle citazioni.

Il cadi, che ha pronunciato la decisione, ovvero le parti, possono sollevare il conflitto a norma dell'art. 12 dell'ordinamento giudiziario, semprechè queste ultime non propongano appello contro il rifiuto di omologazione nel termine stabilito dall'art. 11, comma 2° dell'ordinamento giudiziario medesimo.

Nel caso infine che la decisione contenga disposizioni contrarie

all'ordine pubblico il giudice rifiuta l'omologazione e rinvia la decisione al cadi che l'ha pronunciata indicando le ragioni dell'annullamento.

Art. 22.

La parte cui interessa ottenere l'omologazione del giudice regionale su una decisione del cadi, deve farne domanda in cancelleria presentando copia della decisione, da cui risulti che questa è definitiva, e la traduzione di essa che sia certificata conforme da un interprete governativo o da un perito interprete. Qualora la traduzione non sia presentata dalla parte, essa viene eseguita d'ufficio.

La domanda può anche essere fatta verbalmente, e ne è presa nota in apposito registro (modello n. 13).

Art. 23.

Il provvedimento col quale viene accordata o negata l'omologazione è preso dal giudice senza l'intervento delle parti o dei loro rappresentanti, in camera di consiglio.

Esso è scritto in calce alla decisione, è intitolato nel nome di S. M. il Re d'Italia e ne è presa nota nel registro indicato nell'articolo precedente.

Il cadi deve ugualmente prendere nota nel registro originale delle decisioni, in margine alla decisione cui si riferisce, della notificazione fatta a norma dell'art. 21.

Art. 24.

Per ogni atto dei tribunali della Sceria, sono dovute all'erario le tasse fisse e proporzionali previste dalla tariffa (allegato *B*): quelle fisse sono soddisfatte mediante applicazione di marche.

Per la liquidazione delle tasse proporzionali, alla fine di ogni mese il cadi trasmette all'ufficio di cancelleria del tribunale regionale copia delle decisioni o degli atti rilasciati.

La riscossione, in base alle liquidazioni suddette, è fatta dall'ufficio incaricato del servizio delle tasse sugli affari.

I diritti e le indennità previsti nella suddetta tariffa competono esclusivamente ai funzionari o alle persone a cui favore sono stabiliti.

Art. 25.

Gli atti indicati nella tariffa sono redatti o rilasciati in esenzione di tasse e diritti a coloro che producano un certificato dell'imam o del muchtar, confermato dal Municipio o dall'ufficio di governo del luogo di residenza, attestante la loro indigenza. Del certificato deve essere presa nota sulla copia della decisione o dell'atto, rilasciata a norma del comma 2° dell'articolo precedente.

Art. 26.

Le tasse e i diritti per gli atti notarili ricevuti dal cadi sono quelli stabiliti nella detta tariffa e sono per essi integralmente applicabili le norme indicate nei due precedenti articoli, sia per le modalità di liquidazione e riscossione, che per ogni altro riguardo.

Sezione 5ª.

Dei tribunali rabbinici.

Art. 27.

I tribunali rabbinici, costituiti a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 26 agosto 1916, n. 1145, giudicano le controversie per qualsiasi valore, vertenti fra sudditi israeliti, relative allo statuto personale, al diritto di famiglia e successorio e alle pratiche religiose.

Nei riguardi degli israeliti cittadini italiani e stranieri i tribunali rabbinici hanno competenza solo in materia religiosa: le loro decisioni in questa materia non possono essere omologate dal giudice regionale.

Contro le decisioni dei tribunali rabbinici è ammesso ricorso, pel riesame della questione, allo stesso tribunale che ha pronunciato in prima istanza.

Il termine per ricorrere è di giorni trenta da quello in cui la decisione fu portata a conoscenza delle parti secondo le consuetudini locali. Il ricorso sospende l'esecuzione della decisione.

Il tribunale, sentito sull'interpretazione delle norme talmudiche il rabbino maggiore di Tripoli, pronunzia definitivamente.

Art. 28.

Per l'esecutorietà delle decisioni dei tribunali rabbinici, sono applicabili le norme stabilite negli articoli 21, 22 e 23.

Art. 29.

Agli atti dei tribunali rabbinici sono estesi, in quanto applicabili, le tasse e i diritti stabiliti nella tariffa per gli analoghi atti dinanzi ai tribunali della Sceria, nonchè le norme per la relativa liquidazione e riscossione.

Una quota, da fissare dal governatore, dei proventi delle tasse giudiziarie, applicate per gli atti di ciascun tribunale rabbinico, è concessa alla comunità israelitica cui appartiene il tribunale.

CAPO III.

Conflitti di giurisdizione e regolamento di competenza.

Art. 30.

Quando una medesima causa o due cause tra loro connesse siano promosse avanti due o più autorità giudiziarie ordinarie della colonia e quando due o più delle dette autorità si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, il regolamento di competenza si farà da la Corte d'appello su ricorso delle parti o a richiesta delle stesse autorità giudicanti.

In caso di conflitto fra l'autorità giudiziaria ordinaria della colonia ed altri tribunali o giurisdizioni speciali italiani della colonia o del Regno decide la Corte di cassazione di Roma.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche in materia penale.

Quando sorga conflitto positivo o negativo fra l'autorità giudiziaria ordinaria e gli uffici fondiari, la Corte d'appello provvede, a norma dell'art. 13, al regolamento di competenza, su ricorso delle parti o su richiesta dell'autorità giudiziaria ordinaria o degli uffici fondiari.

CAPO IV.

Delle norme relative al giudizio civile.

Sezione 1ª.

Dell'esperimento di conciliazione.

Art. 31.

L'esperimento di conciliazione, a norma dell'articolo 34 dell'ordinamento giudiziario, concorrendo speciali circostanze, può essere tentato per incarico del giudice da un funzionario e, trattandosi di sudditi, anche da un notabile suddito italiano, da lui delegato, ma il giudice, in caso di esito favorevole, deve riassumere le condizioni dell'accordo, e, riconosciutane la legalità, redigere il verbale agli effetti del terzo comma dell'art. 37 dell'ordinamento giudiziario.

Nel caso di esito negativo, la persona delegata alla conciliazione deve spiegare al giudice i termini della controversia e la causa del mancato accordo, perchè il giudice ne faccia prendere nota nel registro, giusta il disposto dell'articolo 37 dell'ordinamento giudiziario, e possa dare, se del caso, le istruzioni contemplate nello stesso articolo.

Art. 32.

Il giudice, in caso di esito favorevole dell'esperimento di conciliazione, se concorrano speciali circostanze, quali il valore lieve della controversia o la povertà delle parti, o altra che consigli la concessione del beneficio, può disporre che il verbale di conciliazione sia redatto in esenzione dalla tassa fissa, salvo la riscossione di quella proporzionale, se dovuta, a norma dell'art. 11 del R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, relativo alla tassa sugli affari.

Art. 33.

Se durante l'esperimento di conciliazione, dopo compiuta la sommaria istruttoria della controversia, a norma dell'art. 37 dell'ordinamento giudiziario, il giudice si convinca dalle deduzioni e dalla condotta di una o di più parti, che la conciliazione non abbia luogo per puro spirito di litigiosità e che la controversia non abbia bisogno di ulteriore istruttoria, può senz'altro deciderla, pronunziando sentenza a norma dell'art. 44 dell'ordinamento medesimo.

Negli altri casi di esito negativo dell'esperimento di conciliazione, il giudice rinvia le parti a udienza fissa.

Art. 34.

Nell'esperimento di conciliazione il patrocinio delle parti è ammesso soltanto nei casi nei quali il giudice lo ritenga necessario.

Le parti possono presentare brevi esposti per iscritto.

Sezione 2ª.

Norme relative al giudizio.

Art. 35.

Per l'osservanza del disposto dell'art. 41, primo comma, nei tribunali ai quali siano addetti più giudici, al principio d'ogni mese, è pubblicato il ruolo dei giudici che terranno le singole udienze, alle quali sono portate le cause in corso.

Nello stesso ruolo sono fissate una o piu udienze alla settimana per la proposizione delle cause nuove; il magistrato od i magistrati, che devono tenere le dette udienze, sono designati, prima dell'apertura di ciascuna udienza, dal giudice più anziano.

Le cause che si iniziano con la comparizione personale delle parti possono essere proposte in qualunque udienza, salva sempre l'osservanza del disposto dell'art. 41, primo comma.

Art. 36.

Il giudice regionale deve fissare il termine per comparire, a norma dell'art. 38 dell'ordinamento giudiziario, anche quando la persona da citare risieda in località diversa da quelle indicate in detto articolo, ma per la quale sussistano le stesse difficoltà per la comparizione.

Negli stessi casi il presidente della Corte d'appello può prorogare il termine di trenta giorni stabilito per appellare.

Art. 37.

Per l'accertamento della notificazione degli atti è sufficiente che a tergo dell'originale e della copia l'ufficiale giudiziario scriva il nome della persona, cui è stato consegnato l'atto, il luogo e la data della consegna.

Quando la notificazione ad un suddito italiano o straniero non possa farsi mediante consegna alla persona o ad altra di sua famiglia o della casa, la consegna può esser fatta anche ai capi quartiere o cabila, che ne cureranno il recapito.

Art. 38.

Il mandato per comparire avanti le autorità giudiziarie, a norma dell'art. 33 dell'ordinamento giudiziario, può essere sottoscritto dai sudditi italiani o stranieri mediante l'apposizione del sigillo (taba) fatta alla presenza di un interprete governativo o perito-interprete, che deve accertarsi dell'identità personale di chi l'appone, attestare l'apposizione fatta in sua presenza e riprodurre in caratteri latini il nome e le altre generalità del mandante.

Art. 39.

L'opposizione alla deroga di giurisdizione, consentita dall'art. 27 dell'ordinamento giudiziario, deve essere fatta prima di ogni altra istanza o difesa. L'opposizione di un solo fra più convenuti è sufficiente perchè la deroga non possa aver luogo.

Se ha luogo la deroga, non può elevarsi il conflitto tra l'autorità adita e quella cui si è derogato.

Art. 40.

Le deposizioni testimoniali debbono di regola essere raccolte alla udienza.

Nel raccogliere le deposizioni testimoniali, qualora il giudice dal deposto dei testi uditi ritenga provati a sufficienza i fatti della causa, o parte di essi, può dichiarare terminato l'esame o limitarlo ai fatti non ancora accertati.

Nei giudizi pei quali non è ammesso appello, non è necessario redigere verbale dell'esame dei testimoni, seguito nell'udienza in cui si pronunzia la sentenza.

Quando occorre sentire in giudizio donne musulmane, il giudice può delegare persona idonea della stessa religione per raccogliere la deposizione a domicilio secondo le istruzioni impartite.

La deposizione scritta può essere letta all'udienza e tiene luogo di quella orale.

Art. 41.

Nei tribunali ai quali sono assegnati più giudici, il giudice avanti al quale è stata iniziata la causa deve eseguire tutti gli atti istruttori e conoscere sempre della stessa, quando venga riproposta; tranne che trovisi legittimamente impedito.

Il giudice può concedere, sulla concorde richiesta delle parti o dei loro patrocinatori, e concorrendo giusti motivi, due differimenti prima di prendere la causa in decisione. Solo per gravi ragioni, debitamente comprovate, può accordare successivamente un altro differimento; ma, in tal caso, la parte cui interessa ottenerlo deve richiederlo comparendo personalmente all'udienza, e, in caso d'impedimento, presentandone domanda debitamente sottoscritta con l'apposizione della firma o del sigillo.

Art. 42.

Le controversie relative alla proprietà o a diritti reali su immobili si considerano sempre di valore superiore alle L. 500, salvo la prova in contrario, che può darsi soltanto mediante certificato dell'ufficio fondiario.

Art. 43.

Oltre quanto è disposto dall'art. 48 dell'ordinamento giudiziario si osservano le seguenti norme:

1° la nullità di un atto deve essere dichiarata quando la violazione della legge ha prodotto alla parte che la oppone un pregiudizio che non può altrimenti essere riparato se non con la dichiarazione di nullità;

2° l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti ritenuti idonei, secondo le circostanze, per riparare il vizio di forma o la violazione di legge che abbia impedito ad un atto di conseguire il suo effetto normale; stabilisce inoltre, quando occorra, il termine entro il quale debbansi eseguire i detti provvedimenti dalla parte che vi ha dato causa.

Art. 44.

Per la discussione degli appelli, su richiesta della parte interessata, il cancelliere trasmette gli atti del giudizio e vi unisce copia della sentenza appellata. Quando il tribunale ha sede nella stessa località ove funziona la Corte d'appello, potrà essere trasmesso invece della copia l'originale della sentenza.

La trasmissione alla cancelleria della Corte d'appello è fatta con doppio elenco, uno dei quali è restituito all'ufficio mittente in prova di ricezione.

Art. 45.

Le spese del giudizio e gli onorari debbono essere liquidati nella sentenza; le parti e i patrocinatori debbono all'uopo unire al processo la relativa nota. In caso di omissione, se la liquidazione non sia stata ugualmente eseguita in base agli atti, le spese per il provvedimento di liquidazione e per la sua notificazione sono a carico della parte o del patrocinatore negligente.

Nel determinare il compenso dovuto ai patrocinatori, si tiene conto in ispecial modo della celerità con cui è stato condotto il giudizio e della cura avuta per renderlo più economico e più breve.

Sezione 3ª.

Della volontaria giurisdizione.

Art. 46.

Gli affari di volontaria giurisdizione, nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, nell'interesse dei sudditi italiani e degli stranieri musulmani, sono esclusivamente di competenza del cadi.

Del pari sono di esclusiva competenza dei tribunali rabbinici gli affari di volontaria giurisdizione nelle materie devolute alla loro cognizione, a senso del primo comma dell'art. 27.

Per gli affari di volontaria giurisdizione in materia successoria è concessa, però, facoltà tanto ai sudditi italiani ed agli stranieri musulmani, quanto ai sudditi italiani israeliti di rivolgersi direttamente al giudice regionale che provvede, sentito il cadi od il rabbino.

Sezione 4ª.

Del gratuito patrocinio.

Art. 47.

I notabili che, a norma dell'art. 25 dell'ordinamento giudiziario,

anno parte della Commissione per la difesa gratuita dei poveri, sono nominati ogni anno in numero di sei, due quali membri ordinari e quattro quali membri supplenti. Tre membri devono essere scelti fra i sudditi italiani musulmani.

Sulle domande dei cittadini italiani o stranieri, non musulmani, delibera la Commissione con intervento dei soli membri cittadini italiani.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal segretario dell'ufficio del pubblico ministero.

Art. 48.

L'ammissione al gratuito patrocinio è chiesta con ricorso sottoscritto dalla parte, salva la facoltà pei sudditi italiani o stranieri dell'apposizione del sigillo o taba, in conformità alle norme stabilite dall'art. 38. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti giustificativi della povertà del ricorrente, salvo al presidente della Commissione di assumere presso gli uffici competenti quelle maggiori informazioni, che ritenga all'uopo necessarie.

Art. 49.

La domanda può essere proposta anche verbalmente ed in tal caso se ne fa annotazione in apposito registro da tenere dal segretario della Commissione.

La Commissione decide senza formalità di procedura e non ha obbligo di sentire la parte avversa.

Non è ammesso ricorso contro la decisione della Commissione, la quale, in base a nuovi elementi, anche d'ufficio, può revocare in ogni tempo i provvedimenti adottati.

La nomina del difensore ufficioso è rimessa al giudice regionale, che vi provvede a norma dell'art. 33, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario.

Il giudice regionale vigila assiduamente sull'andamento delle cause affidate al difensore ufficioso, ne sollecita la trattazione e, ove occorra, dispone la sostituzione del difensore negligente e provoca gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Art. 50.

Il giudice o, se si tratti di Collegio, il capo di esso, qualora riconosca sussistere ragione di urgenza o di evidente opportunità, può autorizzare la parte che stimi meritevole del beneficio, ad iniziare il procedimento con esenzione da diritti fiscali, chiedendo d'ufficio l'ammissione di essa al gratuito patrocinio.

Nel caso in cui il gratuito patrocinio non sia concesso, sono dovuti i diritti dell'erario sugli atti che già hanno avuto corso.

Art. 51.

Nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio, gli avvocati, i notai, i periti e gli interpreti debbono prestare gratuitamente l'opera loro, salvo ripetizione degli onorari liquidati dal giudice o stabiliti dalle tariffe vigenti, contro la parte condannata nelle spese ed anche contro la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa o per altre circostanze, venga a cessare in essa lo stato di povertà.

Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta e le spese di viaggio e di soggiorno a favore dei funzionari giudiziari o di altre Amministrazioni, nonchè le spese di trasferta pei periti e interpreti e quelle necessarie pei testimoni.

Sezione 5ª.

Dei ricorsi in via amministrativa.

Art. 52.

Il termine per ricorrere al ministro delle colonie o al governatore contro le decisioni emanate rispettivamente dal governatore o da altra autorità della colonia, a norma del 2° comma dell'articolo 29 dell'ordinamento giudiziario, è di giorni trenta da quello in cui l'interessato ne ha avuto legale conoscenza, sempre quando un diverso termine non sia stabilito da speciali disposizioni.

La presentazione del ricorso, in ogni caso, può essere fatta all'ufficio di governo più vicino al luogo di residenza del ricorrente.

CAPO V.

Delle norme relative al giudizio penale.

Art. 53.

Nelle contravvenzioni previste dal Codice penale e dalle leggi di pubblica sicurezza, per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le lire cinquanta e quando non vi sia la parte lesa, l'autorità di pubblica sicurezza dei distretti urbani può ammettere il il contravventore a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione è accettata dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o da chi ne fa le veci, ed esclude ogni procedimento.

Art. 54.

Fermo quanto è disposto nell'art. 68 dell'ordinamento giudiziario, si può anche procedere per decreto nei delitti o contravvenzioni a carico dei sudditi italiani o stranieri pei quali il giudice creda d'infliggere una pena maggiore di quella indicata nel detto articolo, ma non superiore alle lire trecento o ad un mese di pena restrittiva della libertà personale.

Art. 55.

L'autorità giudiziaria può avvalersi, anche in materia penale, delle facoltà di delega concesse dall'art. 43 dell'ordinamento giudiziario.

Per gli atti da compiere nel Regno essa richiede quella competente, indicando nella rogatoria, se si tratta di deposizioni testimoniali, quali debbano raccogliersi con la formalità del giuramento a termini dell'art. 59 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 56.

Il decreto di citazione dei sudditi italiani o stranieri, previsto nell'art. 63 dell'ordinamento, deve contenere, con le altre indicazioni prescritte, e sempre quando siano noti, il nome del padre, della madre, dell'avo paterno, il soprannome dell'imputato, la cabila cui il medesimo appartiene, e la religione.

Il termine per comparire è fissato dal giudice o dal presidente della Corte tenuto conto delle distanze, dei mezzi di comunicazione e di ogni altra speciale condizione della colonia.

Art. 57

Sono applicabili a tutti i giudizi penali le disposizioni del secondo e successivi comma dell'art. 40 e del secondo comma del successivo art. 58.

Art. 58.

Nei giudizi di Corte d'assise si osserva il procedimento stabilito per quelli avanti il tribunale.

Qualora gli assessori o taluni di essi non conoscano la lingua italiana, il presidente, prima che il Collegio si ritiri per giudicare, espone in succinto, se lo ritenga necessario, le ragioni della difesa e del pubblico ministero, facendo tradurre dall'interprete il suo riassunto.

Dell'interrogatorio, delle deposizioni dei testi e delle dichiarazioni dei periti, fatte in udienza, non si redige verbale, salvo che una delle parti ne faccia richiesta e il presidente vi consenta.

Nel caso che non siasi potuto eseguire nessun mandato di cattura per l'irreperibilità degli imputati, il pubblico ministero, compiuta l'istruttoria, presenta la sua requisitoria per iscritto concludendo in merito e chiedendo, se del caso, la condanna. Su dette richieste e sulle conclusioni scritte della parte civile, quando questa siasi costituita, il presidente della Corte d'assise decide con sentenza, senza celebrazione del giudizio.

La sentenza è notificata nei modi di legge e se il condannato, in qualunque tempo, si presenti volontariamente o si costituisca in carcere o pervenga in potere della giustizia, prima che l'azione penale sia prescritta, la sentenza si ha come non avvenuta ed ha luogo il giudizio nelle forme ordinarie.

Art. 59.

L'autorizzazione a procedere penalmente necessaria, a norma dell'art. 11 del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39, per i funzionari civili e militari che abbiano funzioni di governo e per i capi e notabili indigeni riconosciuti, è richiesta dal rappresentante del pubblico ministero e, insieme con gli atti che occorrono per giustificarla, è trasmessa al ministro delle colonie o al governatore, secondo i casi.

Ottenuta l'autorizzazione e compiuta l'istruttoria, il rappresentante del pubblico ministero provvede a norma dell'art. 63 dell'or-

dinamento giudiziario per i capi e notabili indigeni; negli altri casi il rappresentante del pubblico ministero trasmette gli atti direttamente al procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma per la designazione voluta dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, salvo che il ministro od il governatore non abbiano chiesto che il giudizio segua in colonia.

Pei giudizi a carico di funzionari civili e militari, non compresi tra quelli indicati nel primo comma, il governatore può chiedere che lo svolgimento di essi abbia luogo nel Regno: sulla richiesta si procede analogamente a quanto dispone il comma precedente.

Art. 60.

Le spese processuali, di regola, sono liquidate dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna in base alla specifica riassuntiva, redatta dal cancelliere, che tiene luogo della nota delle spese.

Nella stessa sentenza di condanna il giudice deve liquidare l'onorario dovuto ai patrocinatori.

Art. 61.

Nel decreto di commutazione delle pene della multa e dell'ammenda o delle spese processuali in prestazione d'opera, secondo l'art. 78 dell'ordinamento giudiziario, il giudice stabilisce il numero delle giornate di lavoro da prestarsi dal condannato e che non potrà superare mai la durata di un anno.

Il rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato la condanna, cura, a mezzo dell'ufficio di Governo, l'esecuzione del decreto di commutazione e, nel caso che il condannato si rifiuti o non presti opera proficua, propone al giudice che alla somma, corrispondente all'ammontare della multa o dell'ammenda, non soddisfatta con la prestazione d'opera, sia sostituita la detenzione, ragguagliata con le norme del Codice penale e che, in ogni caso, non può superare i due anni.

Art. 62.

Il gratuito patrocinio in materia penale può essere concesso dal giudice regionale, o dal presidente della Corte d'assise o d'appello quando risulti sufficientemente comprovato lo stato di povertà del richiedente.

CAPO VI.

Del personale giudiziario.

Sezione I[a].

Dei funzionari giudiziari.

Art. 63.

Le norme di disciplina e di dipendenza gerarchica, vigenti nel Regno, sono applicabili al personale giudiziario della colonia, salvo le modificazioni stabilite nell'ordinamento giudiziario e nel presente regolamento.

Il presidente della Corte d'appello ed il capo dell'ufficio del pubblico ministero presso la medesima sono investiti di tutti i poteri disciplinari attribuiti nel Regno ai primi presidenti ed ai procuratori generali di Corte d'appello.

Tutte le proposte riguardanti la disciplina del personale giudiziario sono comunicate al governatore della colonia, il quale ne riferisce al ministro delle colonie.

Art. 64.

Il presidente della Corte d'appello ed il capo dell'ufficio del pubblico ministero presso la medesima prestano giuramento avanti il ministro delle colonie o avanti il governatore, che sia delegato a riceverlo.

I capi dei tribunali regionali e degli uffici del pubblico ministero presso i medesimi, prestano giuramento avanti il presidente della Corte d'appello, ovvero avanti il funzionario civile o militare di grado più elevato, che risiede nella località ove è istituito l'ufficio giudiziario e che sia delegato dal presidente della Corte di appello, previa autorizzazione del governarore.

Gli altri magistrati giudicanti e del pubblico ministero prestano giuramento avanti il presidente della Corte d'appello o del tribunale regionale, cui appartengono.

Gli assessori e coloro che hanno funzioni giudiziarie prestano giuramento, con le formole stabilite per i magistrati e gli altri funzionari giudiziari, avanti alle autorità giudiziarie alle quali sono addetti, salvo i sudditi musulmani ai quali è consentito di prestare giuramento secondo il rito e le consuetudini locali.

I funzionari di cancelleria e segreteria, e gli ufficiali giudiziari prestano giuramento avanti le autorità giudiziarie alle quali sono addetti.

Art. 65.

Le autorità giudiziarie della Tripolitania e della Cirenaica corrispondono direttamente con le autorità del Regno e delle colonie per quanto concerne l'esercizio della giurisdizione civile e penale, e nei casi previsti ai numeri 1, 2 e 5 dell'art. 62 del regolamento generale giudiziario, approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Per ogni altro caso debbono osservare il disposto dell'art. 10 del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39.

Art. 66.

I congedi ordinari e straordinari dei magistrati e funzionari di cancelleria, previsti dagli articoli 12 e 13 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, sono accordati rispettivamente dal governatore della colonia o dal ministro delle colonie, sentito il parere del capo della Corte o dell'ufficio del pubblico ministero presso la stessa, e quello dei capi dei rispettivi uffici, oltre, in ogni caso, quello del governatore.

Art. 67.

Il Consiglio disciplinare, contemplato nell'art. 15 della legge 24 luglio 1908, n. 438, è costituito, nella Tripolitania e nella Cirenaica, del capo della Corte d'appello e di altri due magistrati degli uffici giudiziari coloniali, di grado od, a parità di grado, di anzianità superiore a quella del magistrato deferito al Consiglio stesso; ove questi manchino, è competente il Consiglio disciplinare del distretto della Corte d'appello di Roma.

Art. 68.

Le informazioni e notizie richieste dall'art. 13 del R. decreto 9 febbraio 1913, n. 91, relative allo scrutinio dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero, sono fornite dal ministro delle colonie, tenuto conto in modo particolare delle speciali attitudini dimostrate dal magistrato nel corrispondere, con la celerità e la semplificazione dei procedimenti a lui affidati, alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia in colonia, e della conoscenza da lui acquistata degli istituti del diritto indigeno e delle consuetudini locali.

Art. 69.

Per gli scrutini dei funzionari di cancelleria e segreteria, previsti dall'art. 12 della legge 18 luglio 1907, n. 512, la Commissione distrettuale è composta dei capi della Corte di appello e del giudice più anziano presso la stessa Corte.

Art. 70.

Ai magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria, in caso di missione, ove non siano loro forniti gratuitamente i mezzi di trasporto dagli uffici d'Intendenza militare o da altre autorità, è rimborsata la spesa di viaggio secondo le norme comuni, se siasi fatto uso dei mezzi ordinari di trasporto, ed in caso diverso nella misura che fu necessario sostenere. Ad essi spettano inoltre le indennità attribuite nel Regno per lo stesso titolo, calcolate in base all'ammontare dello stipendio, escluse le indennità delle quali fruiscono in colonia.

In caso di trasferta per qualsiasi titolo compiuta, alla distanza di oltre tre chilometri dalla sede dell'ufficio, è dovuta ai magistrati l'indennità di L. 10 per giorno ed agli altri funzionari giudiziari quella di L. 8.

Le spese di viaggio sono rimborsate a norma del comma primo.

Se il magistrato od il funzionario rientri in residenza nella stessa giornata gli compete la sola metà dell'indennità di trasferta.

Art. 71.

I funzionari che, secondo l'art. 23 dell'ordinamento giudiziario, sono designati per esercitare le funzioni di ufficiali giudiziari possono, ove le esigenze di servizio dei vari uffici lo richiedano, essere

coadiuvati da commessi che compiono gli atti loro affidati sotto la personale responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

I commessi sono nominati dal governatore, su designazione dell'ufficiale giudiziario e su favorevole parere del capo dell'ufficio giudiziario cui debbono essere addetti e del rappresentante del pubblico ministero, fra i cittadini italiani residenti in colonia o fra i sudditi italiani, che conoscano sufficientemente la lingua italiana, sempre che gli uni e gli altri abbiano la capacità e le attitudini richieste.

In caso di mancanza, assenza od impedimento degli ufficiali giudiziari, le rispettive funzioni possono essere affidate, su richiesta del giudice, ad un milite o graduato dell'arma dei Reali carabinieri e della pubblica sicurezza, da designare dai rispettivi comandi, ed anche a persona delegata di volta in volta dal giudice.

Per gli affari di competenza della Corte di appello, le attribuzioni di ufficiale giudiziario sono disimpegnate da quei funzionari che esercitano le medesime attribuzioni presso il tribunale regionale.

Art. 72.

Per l'importanza di alcuni atti, specialmente di esecuzione, il giudice regionale può ordinare che l'ufficiale giudiziario sia assistito da un funzionario di cancelleria appositamente delegato, il quale assume la responsabilità degli atti che vengono compiuti.

Art. 73.

Ai funzionari incaricati delle mansioni di ufficiale giudiziario è corrisposta, oltre l'indennità di trasferta, un'indennità mensile da determinare dal governatore su proposta del capo dell'ufficio giudiziario, tenuto conto dell'ammontare dei diritti incassati e delle somme ricuperate, nonchè dell'importanza dell'ufficio cui sono addetti.

Ai commessi degli ufficiali giudiziari è corrisposto un assegno mensile da determinare nel decreto di nomina, oltre l'indennità di trasferta.

A coloro che in caso di mancanza, assenza od impedimento degli ufficiali giudiziari ne compiono le veci, a norma del terzo comma dell'art. 71, può essere concesso, su proposta del capo dell'ufficio giudiziario, un compenso in proporzione dell'importanza e del numero degli atti eseguiti, dei diritti riscossi e della durata del servizio.

Art. 74.

I funzionari incaricati delle mansioni di ufficiale giudiziario ed i loro commessi sono soggetti, per tutto quanto si attiene all'esercizio delle loro funzioni, alla disciplina del capo dell'ufficio giudiziario al quale sono addetti. In caso di lievi irregolarità o negligenza, il capo dell'ufficio può loro infliggere un'ammenda da L. 5 a 20, e, in caso di gravi mancanze, la sospensione dall'ufficio con la perdita dell'indennità o dell'assegno per un tempo non superiore ai tre mesi, salvo quei più gravi provvedimenti disciplinari che debbano loro applicarsi secondo le disposizioni del ruolo organico cui essi eventualmente appartengano.

I provvedimenti disciplinari, emessi dal capo dell'ufficio giudiziario, non sono soggetti a reclamo.

Con decreto del governatore, su proposta del capo dell'ufficio, i commessi possono essere dispensati in qualunque tempo dal servizio, senza diritto ad alcun compenso oltre all'assegno del mese in corso.

Sezione 2ª.

Del personale subalterno.

Art. 75.

Gli inservienti sono nominati dal governatore, su proposta del capo dell'ufficio, nel numero ritenuto necessario per le esigenze del servizio, e fanno parte del personale avventizio.

L'assegno mensile è fissato nel decreto di nomina.

Agli inservienti sono applicabili le disposizioni del comma ultimo del precedente articolo.

Sezione 3ª.

Dei periti-interpreti.

Art. 76.

Presso ciascun tribunale è istituito un albo di periti-interpreti, traduttori e orali, per le lingue e dialetti parlati in colonia, alla cui formazione e revisione annuale provvede, assunte le informazioni del caso, il giudice regionale, sentito il rappresentante del pubblico ministero.

I periti-interpreti iscritti nell'albo devono prestare giuramento nelle mani del giudice regionale di bene ed esattamente compiere l'incarico loro affidato e di mantenere il più assoluto segreto su quanto vengono a conoscere per ragione ed in occasione delle loro funzioni.

I requisiti per essere iscritto nell'albo, le norme disciplinari e la tariffa degli onorari sono fissati con decreto del governatore.

Art. 77.

I periti interpreti iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare le loro funzioni in tutte le località della Tripolitania e della Cirenaica.

Le traduzioni da essi eseguite fanno fede in giudizio, salvo la verificazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 78.

In caso di mancanza, assenza od impedimento degli interpreti governativi addetti agli uffici giudiziari della colonia, i capi degli uffici stessi possono temporaneamente avvalersi di quelli degli altri uffici, previa intesa coi rispettivi capi, informandone il locale ufficio di governo, e, in caso d'urgenza, anche di periti-interpreti iscritti nell'albo disposto dall'art. 76.

CAPO VII.

Dei servizi di cancelleria.

Sezione 1ª.

Degli atti di cancelleria.

Art. 79.

Per ciascuna causa avanti la Corte d'appello ed i tribunali regionali, il cancelliere forma un fascicolo in cui si inseriscono, per ordine cronologico, i processi verbali di tutti gli atti istruttori, che devono rimanere depositati nella cancelleria, compresi i verbali di conciliazione e le sentenze con la relazione di notificazione.

Anche per le tutele e curatele, ed in genere per ogni affare di volontaria ed onoraria giurisdizione, per ogni procedura fallimentare, per ogni procedimento di esecuzione mobiliare od immobiliare e per ogni giudizio di graduazione, il cancelliere forma un fascicolo, nel quale s'inseriscono tutti gli atti riferentisi all'affare o al procedimento.

Art. 80.

Ogni fascicolo ha una copertina ed un elenco e porta un numero progressivo. Gli atti sono cuciti, posti in elenco e numerati progressivamente in tutti i mezzi fogli.

I fascicoli devono essere conservati diligentemente in cancelleria secondo il loro ordine progressivo, in buste portanti al di fuori la indicazione dell'anno e del numero dei fascicoli che contengono; è vietato di asportarli dall' ufficio, tranne il caso di trasmissione ai giudici per la redazione delle sentenze o di altri provvedimenti.

Le parti possono esaminare in cancelleria i fascicoli, senza rimuoverli, e prendere semplici appunti del contenuto degli atti.

In caso di appello avverso le sentenze dei tribunali regionali, si provvede a norma dell'articolo 44.

Terminato il giudizio, il cancelliere della Corte restituisce il fascicolo al cancelliere mittente.

Art. 81.

Al posto dei fascicoli relativi ad affari o cause non definiti nell'anno, è collocata una copertina di richiamo col numero del fascicolo dell'anno successivo.

Nelle cancellerie dei tribunali regionali e della Corte di appello è tenuta un'unica rubrica generale alfabetica dei cognomi, nomi e paternità di tutte le parti, per la sollecita e facile ricerca dei fascicoli delle cause e delle sentenze.

Art. 82.

Le procure, gli atti di citazione, le domande, le difese ed i documenti prodotti vengono raccolti in fascicoli a cura delle parti, le quali hanno obbligo di presentarli ad ogni richiesta del magistrato ed, in ogni caso, appena la causa risulti istruita per essere decisa.

Art. 83.

I processi penali, chiusi in sede istruttoria con sentenza di non doversi procedere, sono conservati entro apposite buste, portanti al di fuori l'indicazione del numero dei processi che contengono e dell'anno a cui riferiscono.

Art. 84.

I processi penali definiti con sentenza o decreto non possono essere archiviati se prima non siano state compiute dalla cancelleria le formalità necessarie per la esecuzione dei giudicati, e non siasi provveduto alla redazione dei cartellini per il casellario ed ai corpi di reato.

I detti processi sono archiviati sotto lo stesso numero del registro generale delle cause penali e sono raccolti e conservati entro apposite buste, portanti al di fuori l'indicazione del numero dei processi che contengono e dell'anno cui si riferiscono.

Art. 85

In caso di appello avverso le sentenze penali del tribunale, il cancelliere trasmette, senza ritardo, gli atti processuali alla cancelleria della Corte d'appello insieme con la copia della sentenza appellata. Quando il tribunale ha sede nella stessa località ove funziona la Corte d'appello, potrà essere trasmessa, invece della copia, l'originale della sentenza.

Sezione 2ª.

Dei registri di cancelleria.

Art. 86.

Nelle cancellerie dei tribunali regionali, oltre ai registri prescritti da leggi e regolamenti speciali, si tengono i seguenti:

1° registro cronologico (modello n. 5);

2° registro delle richieste per la spedizione ed autenticazione delle copie (modello n. 6);

3° registro dei processi verbali d'udienza (modelli nn. 7 e 15);

4° registro delle tutele e delle cure (modello n. 8);

5° registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (modello n. 9);

6° registro delle domande per il tentativo di conciliazione (modello n. 10);

7° registro delle istanze per il rilascio degli ordini di pagamento nel procedimento monitorio (modello n. 11);

8° registro delle domande di collocazione e dei giudizi di graduazione e di purgazione di ipoteche (modello n. 12);

9° registro delle domande pel visto o per l'omologazione delle decisioni del cadi e dei tribunali rabbinici (modello n. 13).

Il cancelliere della Corte d'appello, oltre ai registri indicati ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 deve tenere il registro delle cause civili e commerciali, destinato a far fede dei depositi, delle iscrizioni a ruolo e degli adempimenti prescritti dal Codice di procedura civile (modello n. 14).

Art. 87.

Nel registro cronologico devono essere iscritti, immediatamente dopo la loro formazione, soltanto gli atti originali, compilati dai cancellieri o compiuti con il loro intervento, in materia contenziosa, di onoraria giurisdizione, di esecuzione, tanto se soggetti a tasse quanto se esenti.

In margine di ciascun atto dev'essere indicato il numero d'iscrizione nel registro cronologico e la data.

Prima di essere posto in uso, il cronologico è numerato e firmato in ciascun mezzo foglio dal presidente della Corte d'appello o dal giudice regionale.

Sezione 3ª.

Della spedizione delle copie.

Art. 88.

Il cancelliere rilascia una sola copia delle sentenze, delle ordinanze e di qualsiasi altro atto esistente nelle cancellerie della Corte d'appello e dei tribunali regionali

Le altre copie, che occorrono per la notificazione, sono fatte a cura delle stesse parti o dei loro procuratori e presentate al cancelliere per la debita autenticazione.

Il lavoro di scritturazione delle prime copie è eseguito dai funzionari ed impiegati, che prestano servizio nella cancelleria e segreteria della Corte d'appello e dei tribunali regionali, ed è ripartito dai capi dei rispettivi uffici fra tutti i funzionari ed impiegati dipendenti.

Nel registro modello n. 6 si notano in ordine cronologico le richieste delle parti per la spedizione e l'autenticazione delle copie.

Il cancelliere deve spedire ed autenticare le copie, seguendo l'ordine delle richieste.

Art. 89.

Sulle prime copie rilasciate dal cancelliere è dovuto il diritto di scritturazione di centesimi 25 per ogni facciata di carta uso bollo, contenente non meno di 12 linee di scritto.

Sulle altre copie, che i cancellieri autenticano a richiesta delle parti, è dovuto il diritto di centesimi 60 per ogni foglio. Tale diritto si riduce alla metà se del foglio sieno scritte o stampate meno di tre facciate.

Per le copie scritte a macchina, se fatte dalle parti, il diritto di scritturazione è calcolato in base alla copia rilasciata dalla cancelleria, qualunque sia il numero dei fogli impiegati; se fatte invece dai funzionari ed impiegati di cancelleria o segreteria, con le macchine da scrivere dei rispettivi uffici, il diritto di scritturazione è calcolato in ragione di centesimi 50 per ogni facciata.

La metà dei suddetti diritti spetta ai funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria in parti uguali.

Ai funzionari ed impiegati, che non eseguono il lavoro di copiatura loro assegnato, è trattenuto, sulla propria quota dei proventi, l'importo della scritturazione non fatta, in ragione di centesimi 15 per ogni facciata; le ritenute vanno a beneficio degli altri funzionari ed impiegati.

Non compete alcun diritto di scritturazione per le copie che si rilasciano nell'interesse dell'Amministrazione governativa.

Sezione 4ª.

Depositi giudiziari.

Art. 90.

Il servizio dei depositi giudiziari negli uffici di cancelleria della colonia è regolato dal R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, così modificato:

a) i libretti di risparmio, che debbono rimanere fino all'estinzione dei depositi in cancelleria, sono conservati secondo l'ordine progressivo d'iscrizione nel registro modello n. 6, anzichè essere uniti ai fascicoli ed ai processi;

b) ai cancellieri sono pure intestati i mandati per le spese di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia e per l'acquisto delle marche da applicare sul bollettino stesso.

Sezione 5ª.

Delle spese di giustizia.

Art. 91.

Le spese di giustizia sono pagate su mandati rilasciati dall'autorità giudiziaria con le somme messe all'uopo a sua disposizione.

Ove se ne ravvisi la necessità, il giudice può disporre che il cancelliere paghi direttamente i mandati, servendosi delle somme esistenti nella cassa della cancelleria, salvo reintegrazione con la riscossione dei mandati stessi.

I testimoni e i periti, citati nei dibattimenti, sono, possibilmente, licenziati prima della chiusura dell'ufficio pagatore per poter riscuotere nello stesso giorno le indennità loro liquidate, ma, nel caso che vengano licenziati dopo la chiusura dell'ufficio incaricato del pagamento dei mandati, il giudice può autorizzare il cancelliere ad eseguire il pagamento coi fondi a sua disposizione per le spese di ufficio e il cancelliere deve presentare nel giorno successivo i mandati, quietanzati dalla parte alla quale furono rilasciati, all'ufficio pagatore per ottenerne il rimborso.

In questo caso su ciascun mandato deve essere apposta dal giudice una dichiarazione, che accerti il motivo pel quale il mandato è stato pagato dal cancelliere, e questi controfirma il mandato stesso per quietanza del rimborso ottenuto.

Art. 92.

Le spese occorrenti nei procedimenti che riguardano le dogane, le gabelle, i dazi, il marchio dell'oro e dell'argento, sono anticipate dai titolari dei singoli uffici sui fondi a loro disposizione.

Le spese fatte nell'interesse delle parti civili sono pagate con le somme depositate dalle parti stesse nell'ufficio postale, o, presso il cancelliere, nei luoghi dove non esiste ufficio postale.

Le spese, che occorrono nei procedimenti riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti municipali, sono a carico dei municipi, ai quali spetta il diritto di rivalsa verso i condannati.

Art. 93

Ai testimoni residenti nel luogo dell'esame o ad una distanza non maggiore di 4 km. non è corrisposta alcuna indennità.

Ai testimoni sudditi italiani o stranieri può essere corrisposta una indennità di viaggio non superiore a 5 centesimi per chilometro; o quando vi siano mezzi di trasporto di uso pubblico è rimborsato il prezzo del biglietto o passaggio di andata e ritorno in 3ª classe.

Ai suddetti testimoni può inoltre essere accordata dal giudice una sovvenzione per l'acquisto di cibarie necessarie per il viaggio.

Art. 94.

Per la sezione del cadavere e per qualsiasi altra operazione peritale, più difficile d'una semplice visita, a ciascun medico e chirurgo è liquidato l'onorario in somma non superiore a lire 30, nè inferiore a lire 6, qualunque sia stato il numero delle vacazioni impiegate.

Contro la tassazione del giudice non è ammesso reclamo.

Ai periti che procedono alla sezione del cadavere, oltre all'onorario sopraindicato, è corrisposta l'indennità fissa di lire 10 per rimborso delle somministrazioni necessarie per le operazioni, e di lire 20 nei casi di esumazione.

Art 95.

Per i casi non preveduti negli articoli precedenti si osservano le norme della tariffa penale, vigente nel Regno, in quanto siano applicabili.

Sezione 6ª.

Disposizioni concernenti la liquidazione delle spese di giustizia in materia penale ed il ricupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale.

Art. 96.

Per ogni sentenza o decreto che condanni a pena pecuniaria o al pagamento delle spese di giustizia, tranne quelle relative ai procedimenti contemplati nell'art 92, si forma un fascicolo, nel quale sono raccolti tutti gli atti relativi alla procedura di riscossione e la parcella delle spese resa esecutiva dal giudice.

I fascicoli portano il numero del processo risultante dal registro delle cause penali, e sono conservati progressivamente, distinti per anno, per rendere possibile e facile qualsiasi controllo.

I cancellieri sono esonerati dallo iscrivere al campione penale gli articoli relativi alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia e dal tenere la tavola alfabetica per i debitori riconosciuti insolvibili.

Art. 97.

Il procedimento per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale, dovute all'erario per effetto di sentenza e di provvedimenti del magistrato, si inizia, limitatamente all'esecuzione mobiliare, mediante ingiunzione da notificare anche a mezzo della posta.

L'ingiunzione consiste nell'ordine di pagare entro venti giorni la somma dovuta, sotto pena degli atti esecutivi.

Art. 98.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal giudice regionale, prima della notificazione, qualunque sia la somma dovuta.

Contro la ingiunzione non è ammesso reclamo se prima, o contemporaneamente, non sia stato eseguito il pagamento. Il reclamo è proposto al giudice regionale.

Art. 99.

Il cancelliere, riuscita infruttuosa la esecuzione sui mobili del debitore per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese processuali, ne propone immediatamente la conversione a norma dell'art. 78 dell'Ordinamento giudiziario e dell'art. 61 del presente regolamento.

Art. 100.

Sulle domande per dilazione del pagamento delle pene pecuniarie e spese di giustizia, purchè questa non rechi pregiudizio agli interessi dell'erario provvede il pubblico ministero qualunque sia l'ammontare della somma dovuta e la durata della dilazione.

Art. 101

La decima parte delle somme ricuperate sulle pene pecuniarie, tasse di sentenza, spese di giustizia in materia civile e penale, escluse le spese anticipate dall'erario, è attribuita alla cancelleria a titolo di provento.

La somma è ripartita a norma dell'art. 89.

Art. 102.

Il governatore può affidare a cittadini italiani che offrano le necessarie garanzie, la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale per ogni tribù, villaggio o circoscrizione di tribunale, o affidarla ai capi quartieri (muchtar) per i sudditi italiani o stranieri.

Può inoltre incaricare della riscossione un ufficio di esazione dei tributi erariali o municipali.

Anche in questo caso è applicabile il disposto dell'art. 99.

È data facoltà, per le riscossioni affidate ai muchtar, di osservare le consuetudini locali.

Sezione 7ª.

Delle spese di ufficio.

Art. 103.

Alle spese di ufficio delle singole magistrature della colonia si provvede col fondo assegnato di anno in anno a ciascun ufficio dal governatore.

L'amministrazione di tali spese è tenuta dal cancelliere o segretario dei singoli uffici, il quale provvede alle spese stesse a seguito di ordinativi approvati dai capi della Corte, del tribunale o dell'ufficio del pubblico ministero.

Alla fine d'ogni semestre i cancellieri e segretari rendono il conto delle spese, secondo le istruzioni date dal governatore, sentiti i capi della Corte.

Sezione 8ª.

Del casellario giudiziale.

Art. 104.

Il servizio del casellario giudiziale è affidato nella Tripolitania e nella Cirenaica:

a) alle cancellerie e segreterie presso i tribunali regionali;

b) agli stessi uffici della Corte d'appello, presso la quale è istituito il casellario centrale coloniale.

Art. 105.

Il servizio del casellario giudiziale è regolato per i cittadini italiani e stranieri dalle disposizioni degli articoli 618 a 628 del Codice di procedura penale, dalle norme regolamentari contenute nel R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, in quanto siano applicabili e secondo le istruzioni che saranno date dal ministro di grazia e giustizia d'accordo con quello delle colonie, e, per i sudditi italiani e stranieri, dalle stesse norme con le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 106.

L'ufficio del casellario giudiziale presso ciascun tribunale regionale raccoglie e conserva per estratto le sentenze di condanna per delitti e le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere, in sede d'istruzione o di giudizio, divenute irrevocabili, le sentenze di condanna pronunciate in contumacia pei reati di Corte di assise, a norma dell'art. 58, e quelle dichiarative di fallimento concernenti i sudditi italiani nati nella circoscrizione del tribunale.

Nei riguardi dei sudditi israeliti si annotano anche le sentenze definitive in materia d'interdizione e d'inabilitazione.

Si segnano inoltre nel cartellino i soli provvedimenti di grazia, amnistia e indulto, omesse le altre notizie prescritte pei fogli complementari dagli articoli 31 e seguenti del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Per i sudditi stranieri si applicano le stesse norme, ma il cartellino è conservato nel casellario del tribunale che ha pronunziato la condanna.

Art. 107.

L'estratto delle sentenze, indicate nell'articolo precedente, deve essere iscritto sui cartellini non più tardi del decimo giorno da quello in cui le sentenze stesse siano divenute irrevocabili.

Art. 108.

Del cartellino si formano due esemplari, l'uno per l'ufficio del casellario presso il tribunale regionale competente, l'altro per l'ufficio del casellario centrale coloniale presso la Corte d'appello.

Ogni cartellino per i casellari giudiziali locali è compilato sul modello n. 22, in cartoncino bianco per gli uomini e arancione per le donne.

I cartellini per il casellario centrale sono di color verde per gli uomini e di color rosso per le donne.

I cartellini di richiamo sono conformi al modello n. 23.

Art. 109.

Nel caso di altre condanne riportate da persona per la quale già era stato compilato il cartellino, se ne fa annotazione nel cartellino stesso ed all'uopo si comunica l'estratto della sentenza al casellario nel quale il cartellino è conservato ed al casellario centrale coloniale.

Eseguita la trascrizione, l'estratto è restituito all'ufficio mittente con l'attestazione dell'avvenuta annotazione.

Art. 110.

Qualora non possa accertarsi il luogo di nascita del condannato, o quando il luogo stesso non sia compreso nella giurisdizione di un tribunale istituito, il cartellino è collocato nel casellario del tribunale regionale che la pronunziato la sentenza.

Art. 111.

Gli uffici del casellario regionale e centrale coloniale sono dispensati dal tenere il registro repertorio alfabetico di controlleria e quello per la spedizione dei certificati.

Nelle cassette che contengono i cartellini, il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra e anche da una sillaba iniziale all'altra, oltre che essere segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti, portanti le indicazioni delle lettere o sillabe relative, è preceduto da un elenco, conforme al modello n. 24, sul quale sono registrati, col nome dei condannati, tutti i cartellini riferentisi alla lettera o sillaba relativa.

Art. 112.

I cartellini, dopo compilati e vistati dal magistrato, anzichè esser trasmessi al pubblico ministero per la registrazione nel prontuario cronologico, sono senz'altro collocati nel casellario o trasmessi ai casellari che debbono custodirli.

L'invio di essi e di quelli destinati al casellario centrale coloniale è fatto mediante semplice nota di accompagnamento.

Nell'ufficio del casellario centrale coloniale i cartellini sono sottoposti ad un duplice esame di riscontro e di verificazione del loro contenuto, specialmente per accertare l'esattezza della trascrizione dei nomi e generalità degli indigeni e delle singole notizie e provvedere, se del caso, alla correzione degli errori ed al loro completamento.

Art. 113.

Le disposizioni relative al servizio del casellario centrale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia con la legge 20 marzo 1905, n. 77, non si applicano per i sudditi italiani o stranieri. Per gli stessi non si compila neppure l'elenco trimestrale nominativo delle decisioni definitive, indicato nell'art. 17 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Della formazione del cartellino per i sudditi italiani e stranieri è fatta menzione nel registro generale dei procedimenti penali ed in margine all'originale della decisione. Nel registro generale si annota pure la data della collocazione del cartellino nel casellario locale.

Art. 114.

I rappresentanti del pubblico ministero presso il tribunale regionale e presso la Corte d'appello sono tenuti ad ispezionare mensilmente, il primo il casellario locale, il secondo il casellario centrale coloniale, allo scopo di accertare la regolarità del servizio.

Art. 115.

Le richieste dei certificati del casellario da parte dell'autorità giudiziaria, civile o militare, e dei privati possono esser fatte anche al casellario centrale coloniale, quando ragioni di urgenza e di distanza non consentano di indirizzare le richieste ai casellari locali presso i tribunali regionali.

Le richieste di certificati pei sudditi stranieri sono fatte sempre al casellario centrale coloniale.

Sezione 9ª.

Del servizio interno delle cancellerie e segreterie.

Art. 116.

Gli uffici di cancelleria e segreteria devono rimanere aperti al pubblico non meno di 7 ore in ciascun giorno della settimana e 2 ore almeno nei giorni festivi.

L'orario è fissato con ordinanza dei capi della Corte, del tribunale e degli uffici del pubblico ministero.

I servizi interni di cancelleria e segreteria sono regolati, con l'approvazione dei rispettivi capi degli uffici giudiziari, dal cancelliere e dal segretario, che hanno la direzione del servizio.

Negli uffici ai quali sono addetti più cancellieri o segretari, quello di grado più elevato od il più anziano, se tutti sono dello stesso grado, ha la direzione del servizio.

Per le funzioni che non sono proprie del cancelliere o del segretario possono essere, in caso di bisogno, assunti avventizi in qualità di commessi di cancelleria, coll'assegno fissato dal governatore nel relativo decreto di nomina.

Sezione 10ª.

Della riscossione delle tasse sugli affari.

Art. 117.

Il servizio di riscossione diretta delle tasse sugli affari e della distribuzione delle marche ai rivenditori, quando sia affidato al cancelliere del tribunale regionale, a norma del R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, è regolato nel modo seguente:

1° l'ufficio tasse costituisce una sezione speciale della cancelleria, e funziona in apposito locale del tribunale sotto la direzione del cancelliere, il quale, se occorra, può essere coadiuvato, oltrechè da funzionari dell'Amministrazione finanziaria, da uno o più funzionari della stessa cancelleria, designati con disposizione del giudice, e, d'accordo col rappresentante del pubblico ministero, per i funzionari della segreteria, compatibilmente con le esigenze degli altri servizi affidati ai detti funzionari;

2° i funzionari addetti alla sezione tasse per la disciplina d'ufficio sono alla dipendenza diretta del cancelliere e del giudice, a norma dell'ordinamento giudiziario.

Il giudice, secondo le circostanze, può, su proposta del cancelliere, aumentare il personale dell'ufficio tasse e quello addettovi adibire anche ai lavori di cancelleria.

Art. 118.

Il cancelliere, nel procedere al ricupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 96 e seguenti, provvede altresì, con unico procedimento, al ricupero delle tasse sulle sentenze penali menzionate negli articoli 113 e 114 della tariffa annessa al R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

Il cancelliere resta esonerato dall'obbligo di presentare all'ufficio incaricato del servizio di esazione delle tasse le sentenze originali penali.

Art. 119.

Per il ricupero delle tasse sospese e dei diritti in materia civile il cancelliere, prima di spiccare l'ingiunzione di pagamento, deve comunicare all'ufficio incaricato del servizio delle tasse sugli affari tutti gli atti, accompagnati dalla nota riepilogativa, in doppio, del-

l'articolo di credito del campione civile nel quale sono prenotate le tasse ed i diritti predetti.

Un esemplare della nota, col visto di regolarità dell'ufficio liquidatore, è restituito al cancelliere insieme agli atti inviati.

Art. 120

Il procedimento pel ricupero delle tasse dev'essere iniziato dal cancelliere appena scaduto il termine stabilito pel pagamento, sotto pena di lire dieci in caso di ritardo nel rilascio della ingiunzione.

Sezione 11ª.

Delle funzioni notarili affidate al cancelliere.

Art. 121.

La quota del 15 per cento spettante al cancelliere, a norma del R. decreto 20 marzo 1913, n. 286, sui diritti riscossi per funzioni notarili, è considerata provento di cancelleria ed è ripartita fra tutti i funzionari ed impiegati della cancelleria e segreteria del tribunale regionale in ragione del 10 per cento al cancelliere funzionante da notaio e del 5 per cento ai funzionari ed impiegati suddetti.

Sezione 12ª.

Degli archivi notarili.

Art. 122.

L'archivio notarile è collocato nello stesso edificio del tribunale, in locale separato ed il cancelliere è responsabile della conservazione degli atti in esso depositati.

Gli atti devono essere raccolti e rilegati in volumi e custoditi in appositi armadi chiusi a chiave.

Per ciascuna categoria di atti il cancelliere forma una rubrica alfabetica, ed è tenuto ad osservare tutte le disposizioni della legge sull'ordinamento degli archivi notarili, in quanto siano applicabili.

Le funzioni di conservatore sono disimpegnate di regola dal cancelliere capo, ma possono essere affidate anche ad altro funzionario di cancelleria designato dal giudice.

L'archivio notarile dev'essere ispezionato almeno ogni 6 mesi dal giudice regionale, il quale redige verbale della eseguita ispezione.

Art. 123

Le tasse dovute agli archivi notarili, a norma della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono versate alla tesoreria nei primi cinque giorni di ciascun mese.

Alle spese necessarie per la regolare tenuta dell'archivio notarile provvede il cancelliere con le somme assegnate al tribunale per le spese di ufficio.

Art. 124.

I diritti che il cancelliere riscuote, a norma dell'art. 36 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, come conservatore dell'archivio notarile, costituiscono provento di cancelleria.

L'ammontare di tali diritti, prelevato il quinto a favore del cancelliere, è diviso in parti uguali fra lo stesso cancelliere ed i funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria del tribunale regionale.

Art. 125.

Pel versamento in tesoreria dei diritti indicati agli articoli 89 e 121 si osserva il disposto del comma primo dell'art. 123.

La ripartizione dei proventi di cancelleria, a norma degli articoli 89 e 121 citati e degli articoli 101 e 124, ha luogo nel mese successivo a quello in cui siano stati riscossi i diritti od effettuati i ricuperi, sui quali sono dovuti i proventi.

All'uopo il giudice regionale liquida l'importo di detti proventi in base alle quietanze di tesoreria comprovanti il versamento dei diritti riscossi e delle somme ricuperate, indicando la quota dovuta a ciascun funzionario, affinchè l'ufficio di ragioneria possa provvedere all'emissione dei mandati di pagamento.

Sezione 13ª.

Della conservazione dei diritti immobiliari.

Art. 126.

Nelle cancellerie dei tribunali regionali, stabiliti in località non comprese nella circoscrizione di un ufficio fondiario, il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, menzionati nell'art. 60 del decreto Ministeriale 20 luglio 1913, che approva le norme per l'accertamento dei diritti fondiari.

Nelle cancellerie, alle quali siano addetti più funzionari, il giudice regionale designa il cancelliere per il disimpegno del suddetto incarico.

Il servizio si svolge sotto l'immediata sorveglianza del giudice regionale e secondo le norme interne che sono da lui stabilite.

Art 127.

I diritti, che il cancelliere o chi ne eserciti le funzioni riscuote, a norma della tabella annessa al decreto Ministeriale citato nell'articolo precedente, sono versati integralmente nei primi cinque giorni di ciascun mese nella cassa della tesoreria o in quella di governo.

Al cancelliere od a chi ne fa le veci è dovuto un compenso per il servizio, di cui è parola nel precedente articolo, da fissare alla fine di ciascun anno dal governatore in proporzione delle operazioni compiute, dei diritti riscossi e tenuto conto della regolarità del servizio.

Sezione 14ª.

Del servizio degli ufficiali giudiziari.

Art. 128.

Coloro che esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario devono tenere un repertorio (modelli nn. 17 e 18) di tutti gli atti del loro Ministero tanto per le materie civili quante per le penali.

Il repertorio, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e firmato in ciascun mezzo foglio dal giudice.

L'iscrizione degli atti è fatta prima che siano eseguiti ed appena ricevutane la richiesta.

Gli atti ed il repertorio devono essere presentati simultaneamente al cancelliere per il visto.

Il cancelliere, prima di apporre il visto, verifica se le copie sono nel numero corrispondente alle persone, alle quali deve farsi la notificazione e se il valore delle marche da bollo, apposte sugli atti presentati al visto, corrisponde all'ammontare della specifica dei diritti dovuti, giusta le prescrizioni della tariffa annessa al presente regolamento (allegato *C*), salvo le modificazioni che possono esservi apportate con decreto del ministro delle colonie.

Sopra ogni atto originale e copia è richiamato il numero del repertorio e ripetuta la specifica dei diritti.

Gli atti soggetti a tassa mediante versamento diretto sono annotati nell'apposita colonna dello stesso repertorio.

Art. 129.

Il cancelliere deve annullare le marche col timbro a calendario del proprio ufficio ed è responsabile del mancato annullamento.

Della mancanza o insufficienza delle marche è responsabile tanto il cancelliere che il funzionario che ha eseguito l'atto, e, per le relative contravvenzioni, si procede a norma e con le forme stabilite nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

CAPO VIII.

Delle leggi da applicare in colonia.

Sezione 1ª.

Della pubblicazione delle leggi.

Art. 130.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che debbono aver vigore in colonia vi divengono obbligatori nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella contemporanea inserzione del testo italiano ed arabo nel Bollettino ufficiale della colonia, sempre che non sia altrimenti disposto.

Il testo ufficiale è quello in lingua italiana.

Il Governatore ha sempre facoltà di disporre che alcune leggi o parti di esse vengano, anche solo in determinate località, rese note alla popolazione per opera di pubblici banditori o degli imam o dei muchtar o con quegli altri mezzi di pubblicità che risultino meglio idonei per rendere effettiva la conoscenza della legge da parte di chi deve osservarla.

Art. 131.

Le disposizioni legislative del Regno che modificano i Codici estesi alla colonia, a norma dell'art. 69 dell'ordinamento giudiziario, per aver vigore nella Tripolitania e nella Cirenaica debbono essere pubblicate nei modi e con le forme dell'art. 130. Parimenti, e negli stessi modi, debbono essere pubblicate le disposizioni legislative e regolamentari del Regno richiamate nelle leggi, decreti e regolamenti emanati per la colonia.

Sezione 2ª.

Dell'applicazione delle consuetudini e del diritto locale.

Art. 132.

Le parti possono in qualunque modo provare l'esistenza delle norme tradizionali o delle consuetudini delle quali chiedono l'applicazione, a termini dell'art. 71 dell'ordinamento giudiziario.

Il giudice può, anche d'ufficio, disporre i mezzi più idonei per accertare l'esistenza delle norme e consuetudini stesse ed incaricare delle indagini necessarie funzionari civili e militari residenti in determinate località.

Art. 133.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, le parti possono provare con ogni mezzo di aver convenuto l'osservanza delle leggi o delle consuetudini indigene.

Art. 134.

Negli atti e contratti stipulati secondo il diritto indigeno il pubblico ufficiale stipulante deve indicare il rito seguito dalle parti.

Nel caso in cui, a termini dell'art. 73 dell'ordinamento giudiziario i cittadini italiani e stranieri seguano nei rapporti con i sudditi italiani e stranieri le forme dei contratti proprie del diritto indigeno, debbono osservarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 9 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 285 sul notariato, per quanto riguarda la competenza del pubblico ufficiale stipulante.

Art. 135.

La liquidazione dei danni nel giudizio penale è fatta, di regola, con la stessa sentenza di condanna.

Nel caso contemplato dall'art. 76 dell'ordinamento giudiziario, la liquidazione è fatta anche se non vi sia esplicita richiesta del danneggiato.

Per l'assegnazione di parte della multa, a norma del successivo articolo 77, neppure occorre la domanda del danneggiato.

CAPO IX.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 136

Nessuna azione che porti a dichiarazione od attribuzione di proprietà o di altri diritti su immobili può aver corso avanti l'autorità giudiziaria, se non si dimostri, mediante certificato del competente ufficio fondiario, che per l'immobile oggetto della contestazione non sia stata iniziata procedura di accertamento e che la domanda giudiziale sia stata iscritta, a termini degli articoli 14 e 15 del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48.

Istituito il giudizio, l'ufficio fondiario non darà corso alle domande di accertamento riguardanti lo stesso immobile, fino a che non sia intervenuta una pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria. Esso però d'ufficio, o su richiesta delle parti, o dell'autorità giudiziaria, comunica a questa i documenti e le notizie che gli risultino relativamente all'immobile.

Art. 137.

In ogni altro caso la competenza dell'autorità giudiziaria è determinata dagli articoli 9, 11 e 12 del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48.

Art. 138.

Salvo il disposto del 5° comma dell'art. 128, qualora occorra apportare modificazioni agli allegati al presente regolamento, si provvede con decreti del governatore da comunicare immediatamente al Ministero delle colonie.

Art. 139.

Con decreto Reale, sentito il Comitato superiore amministrativo, si provvederà al coordinamento in un solo testo delle disposizioni emanate per l'amministrazione della giustizia e per l'ordinamento giudiziario nella Tripolitania e Cirenaica, apportandovi le modificazioni necessarie pel coordinamento stesso.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle colonie: COLOSIMO.

Allegato **A**.

ALLEGATI.

Tariffa delle tasse e diritti dovuti pel procedimento dinanzi ai Collegi di conciliatura.

a) *Tasse:*

1° Verbale di conciliazione in giudizio: per ogni verbale L. 1, oltre la tassa proporzionale sul valore dell'oggetto di conciliazione come nel successivo numero.

2° Sentenze: per le cause di valore sino a L. 100 lire una; da L. 101 a L. 500 tassa proporzionale di lire tre per cento.

3° Per ogni atto scritto nel procedimento esecutivo L. 0,30.

b) *Diritti ed indennità:*

1° Per ogni copia di atto lire due.

2° Per ogni trasferta di un messo del Collegio fuori l'abitato per ciascun giorno lire tre, oltre le spese di viaggio e di soggiorno da fissarsi volta per volta dal capo del Collegio.

3° Ai testimoni è fatto il trattamento indicato nell'art. 93 delle Norme complementari dell'ordinamento giudiziario.

4° Per la notificazione di ogni atto L. 0,50, oltre il rimborso, se del caso, delle spese di viaggio a norma del n. 2.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle colonie: COLOSIMO.

Allegato **B**.

Tariffa delle tasse e dei diritti dovuti sulle sentenze e sugli atti del cadi.

1. Provvedimenti (hoggia o sanadat sciaria) in materia di volontaria giurisdizione, relativi allo statuto personale o al diritto di famiglia (nomina e conferma di tutore pei minori, infermi di mente, assenti, pensioni alimentari, attestazione dell'età, autorizzazione al matrimonio, ecc.), per ogni atto L. 2:

a) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione per vendita dei beni di minori o di alienati per ogni atto L. 2, oltre la tassa proporzionale a norma della tariffa per la tassa sugli affari;

b) provvedimenti di amichevole divisione ereditaria per ogni atto (hoggia) L. 10, oltre la tassa proporzionale come sopra;

c) costituzione di fondazioni pie (aucaf) a favore di privati; ogni atto L. 10, oltre la tassa proporzionale di L. 0.60 per cento se la costituzione è fatta a favore dei propri discendenti o di stretti congiunti e di L. 4,25 per cento se a favore di estranei;

d) costituzione di fondazioni pie (aucaf) a favore di istituti di beneficenza, ogni atto L. 10, oltre la tassa proporzionale di L. 1,20 per cento;

e) per ogni atto di volontaria giurisdizione non compreso fra quelli sopra indicati, L. 2, oltre la tassa proporzionale che eventualmente fosse dovuta a norma della tariffa per la tassa sugli affari.

2. Provvedimenti di giurisdizione contenziosa, verbali di conciliazione in giudizio, per ogni verbale L. 1, oltre la tassa proporzionale sulle convenzioni contenute nel verbale, a norma della tariffa per la tassa sugli affari:

a) sentenze del cadi per le cause di valore sino a L. 1000, L. 3; di valore superiore, L. 5; oltre la tassa proporzionale a norma dell'art. 89 della tariffa per la tassa sugli affari.

Le dette tasse di L. 3 e di L. 5 tengono luogo di quella fissa prevista dall'art. 99 della tariffa per la tassa sugli affari.

Se la sentenza riguarda questioni di matrimonio, di divorzio od altro oggetto non valutabile in denaro, la tassa fissa è raddoppiata e non è dovuta quella proporzionale.

La sentenza che, in occasione di divorzio, ordina la restituzione della dote è soggetta alla tassa proporzionale secondo il valore della dote stessa.

3. Diritti e indennità:

a) diritti di copia per ogni 150 parole o frazione, L. 5;

b) per ogni trasferta di un impiegato del tribunale in città, L. 6; per quelle fuori di città, oltre la detta indennità per ciascun giorno, sono dovute le spese di viaggio, di soggiorno, ecc. da fissarsi volta per volta dal cadi;

c) ai testimoni, anche se impiegati del tribunale, è fatto il trattamento indicato nell'art. 93 delle norme complementari dell'ordinamento giudiziario;

d) per la notificazione di ogni atto all'ufficiale giudiziario del cadi è dovuto un diritto di L. 0,50 oltre il rimborso, se del caso, delle spese di viaggio come alla lettera *b)*;

e) ai periti è dovuto un diritto di L. 3 per ogni vacazione di tre ore. I diritti di trasferta sono liquidati come alla lettera *b)*.

4. Diritti per gli atti notarili fatti davanti al cadi:

a) autenticazione di firme, per ogni atto L. 1;

b) procure alle liti, per ogni atto L. 3, oltre la tassa di lire 1,50, a norma della tariffa per la tassa sugli affari;

c) procure generali, per ogni atto L. 6, oltre la tassa fissa di L. 3,50 da riscuotere mediante applicazione di marche;

d) procure speciali, ogni atto L. 5, oltre la tassa fissa di L. 2 a norma della tariffa per la tassa sugli affari;

e) qualunque atto notarile che abbia per oggetto beni immobili (trasferimenti, divisioni, costituzioni di diritti reali, testamenti, ecc.) L. 10; oltre la tassa proporzionale dovuta a norma della tariffa per la tassa sugli affari;

f) per ogni altro atto L. 1, oltre le tasse dovute a norma della tariffa per la tassa sugli affari.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle colonie: COLOSIMO.

Allegato C.

TARIFFA CIVILE E PENALE
dei diritti dovuti per gli atti di ufficiale giudiziario nella Tripolitania e nella Cirenaica

Tariffa civile.

INDICAZIONI DELL'ATTO	Ammontare dei diritti
Art. 1.	
Per ogni notificazione di avvisi, di citazioni, di comparse, di sentenze, di ordinanze, di provvedimenti, di dispositivo, per ogni chiamata di causa, nonchè per la pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici, per la consegna di atti di citazione al P. M., per sunto di atti ed estratti da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia, per il deposito del verbale di pignoramento, di consegna di mobili, di rilascio d'immobili e di qualunque altro atto nonchè del denaro, titoli di credito, gioie ed oggetti preziosi, per la relazione di stima di oggetti posti in vendita, formazione del bando per la vendita di oggetti mobili	0 80
Si riscuote mediante applicazione di marche sull'originale dell'atto o sul verbale.	
Art. 2.	
Per l'originale dell'atto di citazione del precetto mobiliare	1 50
Art. 3.	
Per l'atto di precetto immobiliare	2 00
Art. 4.	
Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, anche infruttuosi, di beni mobili, e frutti pendenti, o ricognizioni sia presso il debitore che presso terzi, compresa occorrendo l'assegnazione	4 00
Si riscuote mediante applicazione di marche sull'originale.	
Se il credito per cui si procede eccede le L. 100 e la durata dell'atto superi 2 ore, il diritto per il tempo impiegato in più è esatto a rata di vacazione.	
I testimoni che assistono l'ufficiale giudiziario nei verbali di pignoramento e di sequestro hanno diritto all'indennità di centesimi 50 da aumentare sino ad una lira se il tempo impiegato nell'atto superi le 3 ore. I testimoni devono essere scelti fra le persone che si trovano nel luogo ove si esegue l'atto e sono pagati dall'ufficiale giudiziario precedente.	
Art. 5.	
Per la vendita agli incanti dei beni mobili pignorati e per l'assistenza alle vendite immobiliari, nonchè per la vendita agli incanti di navi, altri bastimenti, barche, scialuppe e simili, qualunque sia il numero dei lotti e qualora non si impieghino più di 2 ore	4 00
Si riscuote mediante applicazione di marche sull'originale.	
Per il maggior tempo impiegato si percepisce il diritto di vacazione.	
Il banditore nelle vendite mobiliari è pagato col compenso di centesimi 50 per ogni vacazione. Sono dovuti tanti diritti quante sono le vendite anche quando l'asta vada deserta.	
Art. 6.	
Per il verbale di consegna di beni mobili e per quello di rilascio di beni immobili:	
a) di valore non superiore a L. 1000	3 00
b) da L. 1000 a L. 5000	4 00
c) da L. 5000 a L. 10,000	6 00
d) di valore superiore a L. 10,000	8 00
Si riscuote mediante applicazione di marche sull'originale. Se la durata dell'atto superi le due ore, per il maggior tempo impiegato si esige il diritto di vacazione.	
Art. 7.	
Per l'atto di offerta reale e di deposito e per ogni atto di protesto di cambiali, assegni bancari o ordini in derrate:	
per somma inferiore a L. 200 è dovuto il diritto di	2 00
da L. 200 a L. 500 di	2 50
da L. 500 a L. 1000 di	3 00
Si riscuote mediante applicazione di marche sull'originale.	
Per somme superiori a L. 1000 il diritto viene aumentato di centesimi 50 per ogni 500 lire successive, ma non potrà mai eccedere le L. 10.	
Art. 8.	
Per ogni iscrizione di atti al repertorio con l'obbligo di riportare il numero sull'atto stesso e sulle copie	0 10
Si riscuote mediante applicazione di marche sull'originale.	
Art. 9.	
Per le copie degli atti da notificare, che, a termini di legge, possono spedirsi dagli ufficiali giudiziari è dovuto per ogni facciata di scritturazione il diritto di	0 20
Si riscuote mediante applicazione di marche sulle copie.	
Uguale diritto è dovuto per le copie degli atti di protesto cambiario, che gli ufficiali giudiziari depositano in cancelleria prima di consegnare l'originale alla parte richiedente, e che sono annualmente riunite in volume.	
Art. 10.	
Per l'assistenza agli atti pei quali l'ufficiale giudiziario è richiesto dall'autorità giudiziaria o dal cancelliere è dovuta, oltre all'indennità di trasferta di cui all'articolo successivo, un diritto in ragione del tempo impiegato e cioè per ogni due ore . .	1 00
Si riscuote mediante applicazione di marche sull'originale.	
Art. 11.	
Quando per gli atti del loro ministero gli ufficiali giudiziari debbano trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio a cui appartengono, è ad essi corrisposta una indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibario; per ogni chilometro di distanza	0 40
Si riscuote direttamente dall'ufficiale giudiziario e va a suo favore.	
Non è dovuta alcuna indennità per restituirsi in residenza.	
Art. 12.	
Le vacazioni sono di due ore ciascuna ed il diritto per per ogni vacazione è di	1 00
Si riscuote mediante apposizione di marche sull'atto originale	
Tale diritto si riscuote soltanto nei casi espressamente indicati nelle disposizioni che precedono, esso non si divide che per metà e, trascorsa l'ora, si esige il diritto per intero.	
Non possono riscuotersi più di 4 vacazioni per ogni giorno, e, nel computo delle medesime, non può calcolarsi il tempo impiegato nel viaggio.	

Avvertenza. — I diritti suddetti si riducono alla metà, quando si tratti di cause promosse avanti l'arbitro conciliatore, o che sarebbero state di competenza di questo; sono invece aumentati della metà, quando si tratti di cause promosse avanti alla Corte d'appello.

Tariffa penale.

Art. 1.

Per ogni citazione, notificazione, intimazione, ingiunzione, pubblicazione ed affissione prevista dalle

INDICAZIONI DELL'ATTO	Ammontare dei diritti
disposizioni che regolano la procedura dei giudizi penali	1 00
I diritti segnati negli articoli da 1 a 7, sono compresi nella specifica riassuntiva, liquidati con la sentenza o decreto a norma dell'art. 60 delle norme complementari e riscossi a carico dell'imputato condannato.	
Art. 2.	
Per le copie degli atti da notificarsi, che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati dalla legge a spedire, compete il seguente diritto:	
per le copie da fare sui moduli, per ogni facciata	0 10
per le altre copie, per ogni facciata	0 20
Per gli atti fatti a richiesta dell'imputato e della parte civile, non ammessi al gratuito patrocinio, i diritti sono esatti mediante apposizione di marche.	
Art. 3.	
Per ciascuna iscrizione di atti a repertorio	0 10
Art. 4.	
Per le trasferte a distanza maggiore di un chilometro dal rispettivo ufficio, gli ufficiali giudiziari hanno diritto ad una indennità chilometrica per la sola andata di	0 40
I diritti sono corrisposti all'ufficiale giudiziario quando vengono ricuperati dall'erario.	
Art. 5.	
Gli ufficiali giudiziari, quando accompagnano le autorità giudiziarie fuori delle loro residenze, per compiere qualche atto del loro ufficio, hanno diritto alla indennità di trasferta nella misura stabilita nell'articolo precedente, ed inoltre ad una lira per ogni giornata di viaggio e a lire 2,50 per ciascuna giornata di soggiorno.	
Art. 6.	
Quando gli ufficiali giudiziari siano richiesti per procedere a qualche atto che esiga la loro assistenza o il loro ministero, non previsto negli articoli precedenti, è loro dovuto il diritto di vacazione in ragione di	1 00
Le vacazioni sono di 2 ore e nel calcolo delle medesime non è mai computato il tempo impiegato nell'andata e ritorno. Il diritto non si divide che per metà, e trascorsa un'ora è dovuto per intiero. Per ogni giornata non possono essere assegnate più di 4 vacazioni.	
Art. 7.	
Nei procedimenti per contravvenzione i diritti suaccennati sono ridotti alla metà.	
Art. 8.	
Nel caso di differimento di cause ad istanza dell'imputato o della parte civile, costoro, qualora non siano ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, devono pagare i diritti degli ufficiali giudiziari, prima che sia disposto il rinvio.	
Si riscuotono mediante applicazione di marche, e sono dovuti all'uffiziale giudiziario i soli diritti per la trasferta.	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle colonie: COLOSIMO.

Il numero 1005 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 febbraio 1908, n. 106 col quale venne istituito in Mantova un ufficio speciale del genio civile alla dipendenza del Magistrato alle acque in Venezia con l'incarico di provvedere alla trattazione degli affari del territorio mantovano di competenza del Magistrato medesimo ed agli studi relativi alla regolazione del lago di Garda, del fiume Mincio e dei laghi di Mantova in rapporto alla sistemazione idraulica del territorio a sinistra del Mincio;

Vista la legge 5 maggio 1907, n. 257, istitutrice del Magistrato predetto;

Visti il testo unico delle leggi sul Corpo Reale del genio civile 3 settembre 1906, n. 522 ed il regolamento sul servizio del genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Ritenuto che avendo l'ufficio anzidetto provveduto in gran parte agli incarichi affidatigli non ne è più giustificato il mantenimento;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1917, è soppresso l'Ufficio speciale del genio civile istituito in Mantova per la trattazione degli affari del territorio mantovano di competenza del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova e per gli studi relativi alla regolazione del lago di Garda, del fiume Mincio e dei laghi di Mantova in rapporto alla sistemazione idraulica del territorio a sinistra del Mincio.

Le relative attribuzioni sono affidate dalla data medesima allo ufficio del genio civile per il servizio generale di Mantova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1006 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 25 luglio 1915, n. 1119, 22 febbraio 1917, n. 248, e 11 marzo 1917, n. 534;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e

dei culti, delle finanze, del tesoro, della marina, della industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lungo il litorale del mare Adriatico, compreso fra la foce del fiume Pescara e quella del Po di Goro, potrà essere permesso l'esercizio della pesca a norma dell'art. 1 del decreto 25 luglio 1915, n. 1119, fino alla distanza di 1000 metri da terra.

Ciascun permesso sarà però subordinato all'autorizzazione del comando in capo del dipartimento marittimo di Venezia o dell'autorità militare da lui delegata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 4 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI — MEDA — CARCANO — CORSI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1007 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutte le spese, lavori, provviste, progetti e contratti occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di ricovero e di assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero a causa della guerra, delle persone allontanate o profughe dalla zona di guerra, degli internati e dei confinati, nonchè degli italiani irredenti e delle loro famiglie, che volontariamente abbandonarono il loro domicilio, il Ministero dell'interno e le dipendenti autorità, sono autorizzati a derogare dalle norme, formalità e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, provvedendo, secondo il criterio di opportunità, a licitazione o a trattativa privata od anche in economia.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore per tutti gli atti compiuti, dall'inizio della guerra europea e sino a sei mesi dopo la conclusione della pace, sia dal Ministero dell'interno che dalle dipendenti autorità per il funzionamento dei servizi sopra menzionati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1010 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri delle finanze, della grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell'interno e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro degli affari esteri, di accordo coi ministri competenti, ha facoltà di comandare presso il Commissariato dell'emigrazione, per tutta la durata della guerra e per un periodo di sei mesi dopo la conclusione della pace, personale appartenente ai Ministeri delle finanze, della grazia e giustizia, della guerra, dell'interno, della marina e delle poste e telegrafi.

Le indennità da corrispondere al personale così comandato saranno fissate con decreto del ministro degli affari esteri.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SONNINO — MEDA — SACCHI — MORRONE — CORSI — ORLANDO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, **a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 maggio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Penne (Teramo).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del

R. commissario di Penne, non potendosi ancora procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza municipale, a causa della persistente assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 1° febbraio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Penne, in provincia di Teramo, ed i successivi Nostri decreti 18 maggio, 10 agosto, 16 novembre 1916 e 15 febbraio 1917, con cui venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Penne è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 maggio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sansepolcro (Arezzo).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Sansepolcro, non potendosi attualmente procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza municipale, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 9 novembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, ed il Nostro successivo decreto 15 febbraio 1917, col quale venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sansepolcro è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 24 maggio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castel del Piano (Grosseto).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Castel del Piano, non essendo ancora possibile procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza municipale, a causa del rilevante numero di elettori assenti per servizio militare.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 24 febbraio 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, ed i successivi decreti 28 maggio, 31 agosto, 23 novembre 1916 e 11 marzo 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castel del Piano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 24 maggio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Nonantola (Modena).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale

l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi poteri del R. commissario di Nonantola, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza municipale, a causa del rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 8 agosto 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Nonantola, in provincia di Modena, ed i successivi decreti 18 novembre 1915, 24 febbraio, 25 maggio, 21 agosto, 26 novembre 1916 e 22 febbraio 1917, con i quali venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nonantola è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 24 maggio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vico di Pantano (Caserta).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all' augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Vico di Pantano, non consentendo ancora la persistente assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi di procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza municipale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 21 aprile 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vico di Pantano, in provincia di Caserta, ed i successivi Nostri decreti 24 agosto, 23 novembre 1916 e 25 febbraio 1917, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vico di Pantano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 24 maggio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Zafferana Etnea (Catania).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Zafferana Etnea, non potendosi attualmente procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza municipale, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto 3 dicembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ed il successivo Nostro decreto 8 marzo 1917, col quale venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Zafferana Etnea, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a **S. A. R Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 27 maggio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Marcellina (Roma).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale

l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del Regio commissario di Marcellina, non potendosi ancora procedere alla ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, a causa della permanente assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 21 agosto 1916, con cui venne nominato il R. commissario del comune di Marcellina, in provincia di Roma, ed i Nostri decreti 24 novembre 1916 e 1° marzo 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Marcellina è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 27 maggio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Rossano (Cosenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Rossano, non potendosi ancora procedere alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto 16 novembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rossano, in provincia di Cosenza, ed il Nostro successivo decreto in data 22 febbraio 1917, col quale venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rossano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 10 giugno 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio, non essendo ancora possibile, stante il gran numero di elettori sotto le armi, procedere alla ricostituzione della normale rappresentanza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 6 settembre 1915, che sciolse il Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio, in provincia di Reggio Calabria, ed i successivi Nostri decreti in data 9 dicembre 1915, 16 marzo, 15 giugno, 14 settembre, 7 dicembre 1916 e 15 marzo 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 6 novembre 1916, n. 1526, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense ai benemeriti della salute pubblica.

Con decreto Luogotenenziale 7 giugno corrente, è stata conferita la medaglia di argento ai benemeriti della salute pubblica a Perdereau Elisabetta Matilde (suor Gustava), e con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917 è stata conferita la medaglia di argento, istituita dal R. decreto 6 maggio 1909, n. 538, in ricompensa delle benemerenze acquistate in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e in Sicilia, al sig. Peirce Giorgio.

(Elenco n. 48).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
598309	3.50 %	620575	66 50	Ferrari *Luigi-Emilio* di Serafino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Rivarolo Ligure (Genova)	Ferrari *Emilio-Luigi* di Serafino, minore, ecc., come contro
»	»	620576	21 —	Ferrari *Luigi-Emilio* di Serafino, ecc., come sopra *Annotazione.* L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta al sig. Ferrari Serafino fu Pietro	Ferrari *Emilio-Luigi* di Serafino, ecc., come contro *Annotazione.* Come contro
598510	»	713800	619 50	Millefiorini Maria, Elvira, Francesca e Ginetta o Angela di Giovanni, nubili, eredi indivisi di De Belardini Barbara fu Nicola ved. di Millefiorini Agostino, dom. in Roma; con usufrutto vitalizio a De Belardini Teresa Amelia fu *Luigi*, moglie di Millefiorini Giovanni, dom. in Roma	Intestata come contro; con usufrutto a De Belardini Teresa Amelia fu *Giovanni*, ecc., come contro
251133	»	53180	150 50	Vollaro Giuseppe di *Saverio*, dom. a Napoli	Vollaro Giuseppe di *Francesco*, dom. a Napoli
589187	Consolidato 5 % P. N.	7514	1835 —	Società di assicurazioni mutue contro i rischi dei trasporti marittimi, con sede in Marsiglia e per *l'Italia in Firenze*	Società di assicurazioni mutue « *Union Universelle* » contro i rischi dei trasporti marittimi con sede in Marsiglia *e con rappresentanza legale per l'Italia in Porto Maurizio, Filiale di Firenze.*
597180	Consolidato 5 %	5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376	50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 —	Gozzo Francesco fu *Michele*, dom. a Siracusa	Gozzo Francesco fu *Giuseppe*, dom. a Siracusa

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 giugno 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute.

(1ª pubblicazione).

La signora Aldisio Carolina fu Francesco, moglie di Ruà Edoardo, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 10422 statale rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Torino, in data 19 marzo 1917, in seguito alla presentazione di n. 6 cartelle della rendita complessiva di L. 315 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 22 giugno 1917.

Il signor De Michele Francesco fu Nicolò ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 2567, mod. 1-C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Palermo, in data 19 aprile 1917, in seguito alla presentazione di n. 13 cartelle della rendita complessiva di L. 133 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Il signor Camillo Spada fu Giacomo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1934 ordinale, n. 1956 di protocollo e n. 52712 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Milano, in data 30 marzo 1917, in seguito alla presentazione di certificato della rendita complessiva di L. 10 cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1906.

Il signor Ettore Beduschi di Cipriano ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 65 ordinale, n. 299 di protocollo e n. 1018 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Mantova, in data 23 novembre 1916, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 39 cons. 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1914.

Roma, 25 giugno 1917.

A termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Aldisio Carolina fu Francesco, De Michele Francesco fu Nicolò, Spada Camillo e Beduschi Ettore di Cipriano, i nuovi titoli provenienti dalle eseguite operazioni, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 26 giugno 1917.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto	81 74
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	79 60
Rendita 3,00 % lordo	54 —
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 80
al 1° aprile 1918	99 36
al 1° ottobre 1918	98 76
al 1° aprile 1919	98 10
al 1° ottobre 1919	97 60
al 1° ottobre 1920	96 22
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	86 12
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	86 12
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	91 14
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	356 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	301 30
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	431 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	450 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	344 50
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	310 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	330 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D[1]	332 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	548 —
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	430 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	301 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 25
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	446 04
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	466 93
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	455 41
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	436 79
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	481 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	495 90
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	456 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	495 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	460 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 giugno 1917, in L. 137,13.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 26 giugno 1917, da valere per il giorno 27 giugno 1917:

Franchi	125 90 1/2	Dollari	7 19 1/2
Lire sterline	34 40 1/2	Pesos carta	3 16
Franchi svizzeri	147 36 1/2	Lire oro	inquotato

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle privative

Commissione centrale per il conferimento delle rivendite di generi di privativa ai militari resi inabili a qualsiasi proficuo lavoro per ferite riportate in guerra, alle vedove ed agli orfani dei militari morti sul campo o per ferite riportate in guerra.

Si rende noto che la chiusura del concorso indetto con l'avviso in data 1° maggio pel conferimento delle rivendite nell'avviso stesso descritte, è prorogata a tutto il 31 luglio p. v. e che insino a tal giorno pertanto possono essere presentate dagli interessati le documentate istanze al Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative).

Roma, 26 giugno 1917.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 26 giugno 1917.

***Presidenza del presidente* MANFREDI.**

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PEDOTTI. Sul processo verbale.

Il Senato ieri ha avuto il dolore di commemorare un altro eminente uomo parlamentare, quasi improvvisamente scomparso: il compianto deputato Giulio Rubini. Ma non fu ricordata una speciale ed alta benemerenza di lui: che, cioè, fu nella sua giovinezza un valoroso combattente volontario delle guerre della nostra indipendenza.

Nel 1866 faceva parte del 4° reggimento di volontari comandato dal testè defunto senatore colonnello Cadolini. Crede che basti questo accenno a completare ciò che fu detto della bella figura del deputato Giulio Rubini.

Ma, giacchè ha la parola, prega il Senato di consentirgli che ai nomi dei senatori ricordati nella tornata del 21 scorso, quali gloriosi superstiti delle guerre dell'indipendenza italiana, egli aggiunga

quelli dei senatori Annaratone, Bombrini, Bonasi, Colonna Fabrizio, Morandi, Muratori e Canzi.

Non sarà forse ancora completa la lista, ma ignora se vi siano altri senatori che abbiano combattuto le guerre dell'indipendenza.

Il ricordo di questi combattenti gli sembra che serva come manifestazione del risveglio dello spirito militare, del quale oggi si ha tanto bisogno e che si rivela in modo così splendido soprattutto fra le file dei nostri valorosi soldati. (Approvazioni).

(Il processo verbale è approvato).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti della famiglia Cadolini per la commemorazione del defunto senatore e per le condoglianze inviate.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato delle seguenti due votazioni fatte nella seduta di ieri:

Per la nomina di due membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Senatori votanti 112
Maggioranza 57

Ebbero voti:

Il senatore: Molmenti 74
Il senatore: Del Giudice 54
Il senatore: Mazziotti 44
Il senatore: Tommasini 23
Voti nulli o dispersi 8
Schede bianche 10

Eletto il senatore Molmenti.

Ballottaggio fra i senatori Del Giudice e Mazziotti.

Per la nomina di un commissario nella Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti 112
Maggioranza 57

Il senatore Bergamasco . . . . ebbe voti 82
Il senatore San Martino . . . . ebbe voti 10
Voti dispersi o nulli 5
Schede bianche 16

Eletto il senatore Bergamasco.

Presentazione di relazioni.

SPINGARDI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge dei RR. decreti 23 marzo 1915, nn. 356, 357, 358, 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540, e 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento ed avanzamento nel R. esercito.

BAVA-BECCARIS. Presenta la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alle leggi di avanzamento per il R. esercito.

GARAVETTI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Modificazioni alle leggi 12 luglio 1911, n. 772, e 14 luglio 1914, n. 761, circa la concessione di sussidi e di mutui ai privati danneggiati dall'eruzione dell'Etna e dal terremoto del 1911 in provincia di Catania.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati, e per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie III; 21 gennaio 1897, n. 23; 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo catasto » (N. 323).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di Legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BENEVENTANO. La legge 1° marzo 1886 aveva per iscopo di accertare il reddito delle proprietà rusticane per venire ad un contributo con aliquota uniforme da pagarsi in tutto il Regno d'Italia. Perciò era necessaria una legge che stabilisse il modo di un accertamento attuale e contemporaneo della proprietà rurale col rilevare l'intera superficie di questa e di ciascuna particella.

Si trattava di fotografare lo stato della proprietà immobiliare col sistema trigonometrico orizzontale.

Quindi si determinava il dettaglio delle singole particelle per qualità e per classe, per stabilire il reale reddito che poteva rilevarsi, e tenere presenti secondo lo stato del 1886 i redditi di ciascun appezzamento migliorato con esenzione temporanea di tasse.

Questo è lo stadio della classifica con differenze da luogo a luogo, onde occorre autonomia di tariffe tra Comune e Comune.

Quando poi sia accertato il reddito di tutto il Regno, sarà applicata l'aliquota d'imposta dell'8 per cento, e successivamente dell'8.80. La determinazione del reddito è la causa; il contributo è l'effetto.

Le operazioni catastali solo per poche Provincie sono state intieramente compiute; per moltissime, iniziate; per alcune non si è fatto ancor nulla. Il progetto di legge oggi presentato ha per iscopo di accelerare la catastazione, per togliere la sperequazione fra proprietà e proprietà. L'articolo primo tratta della formazione delle tariffe di estimo che in esso si afferma siano provvisorie. Ma se dette tariffe debbono essere imposte coi criteri della legge 1° marzo 1886, perchè chiamarle provvisorie? Esse invero sono definitive.

Trova poi da obbiettare sull'ultimo comma dell'art. 27, che si trova inserito sotto l'art. 2 dell'attuale disegno di legge, ed è così concepito: « La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale con le sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della Provincia ». Orbene, se le tariffe debbono essere autonome in ogni Comune, e anche diverse per uno stesso Comune, come e perchè stabilire un confronto tra le tariffe dei vari comuni della Provincia?

La legge è buona, se si limita al concetto della accelerazione del catasto in cui si è tutti d'accordo, così come è espresso nell'art. 3, per il quale si sopprime l'art. 1 della legge 8 luglio 1904 e si sostituisce un nuovo articolo all'art. 2 della stessa legge.

Così non sarà mutato nulla quanto al concetto del catasto contemporaneo, quanto all'autonomia delle tariffe e al lavoro definitivo per l'applicazione dell'aliquota universale. (Bene).

BERGAMASCO, relatore. Ringrazia l'onorevole Beneventano per aver richiamato l'attenzione del Senato sull'attuale disegno di legge, modificante la legge 1° marzo 1886, che presupponeva la formazione del catasto contemporaneamente in tutte le provincie del Regno. Senonchè l'esperienza dimostrò la necessità di limitare le operazioni a poche Provincie e in esse applicare un nuovo catasto senza attendere di condurlo a termine in tutto il Regno; epperò la legge 21 gennaio 1897 stabilì che le operazioni fossero intraprese e condotte a termine per ogni singola Provincia; e successivamente la legge 8 luglio 1904 stabilì di scendere dalla Provincia al circondario.

Nonostante queste modifiche apportate alla legge dell'86 per renderla pratica, ci si trova di fronte alla solita difficoltà, e cioè che il catasto, una volta compiuto, è già vecchio rispetto allo stato della proprietà fondiaria.

Queste difficoltà sorgono perchè le operazioni catastali sono molto lunghe e si dividono in tre periodi: 1° catasto particellare; 2° classificamento dei terreni; 3° stima e tariffe.

Ora il tempo che occorre per la formazione delle tariffe è tale, che, quando le tariffe sono formate, il catasto si trova già invecchiato.

Il disegno di legge discende ad una circoscrizione territoriale anche più piccola del circondario, cioè al territorio del distretto di una agenzia d'imposte, e si ottiene così economia di personale e di tempo.

Spiega il metodo col quale, secondo il disegno di legge, si procede

all'accertamento delle tariffe, e dimostra che la questione sollevata dal senatore Beneventano circa la contemporaneità delle operazioni catastali e della formazione delle tariffe, non ha luogo di essere.

Il senatore Beneventano ha chiesto spiegazioni sull'ultimo comma dell'art. 27.

L'oratore spiega la portata di questo comma, il quale dice chiaramente qual'è lo scopo, per il quale gli atti relativi si debbono trasmettere alla Commissione centrale, e non pare che vi sia bisogno di ulteriori spiegazioni.

Il senatore Beneventano vorrebbe che nel primo comma dell'articolo 3 fosse soppresso l'inciso: « agli effetti della ripartizione degli attuali contingenti d'imposta fra i singoli contribuenti, sarà data la precedenza a quei distretti di agenzia per i quali essa sia domandata dai Consigli comunali, rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio del distretto ».

Questo inciso può essere un pleonasmo, ma se esso non facesse che chiarire meglio i concetti della legge, sarebbe meglio lasciarlo.

Ma v'è di più: con esso non si fa che ripetere una disposizione della legge del 1897, trasformando solamente il circondario in agenzia.

Ad ogni modo prende atto del parere favorevole che il senatore Beneventano ha espresso sul complesso del disegno di legge, e si augura che voglia dargli parere favorevole.

Richiama poi l'attenzione del ministro delle finanze sull'ultima delle obbiezioni che furono fatte nella discussione degli Uffici, e di cui è parola nella relazione dell'Ufficio centrale. Con essa si manifesta il timore che dalla nuova legge possa derivare un rinvio indefinito della perequazione catastale. Si dubita che il nuovo stadio delle operazioni catastali, nel quale si provvede alla perequazione dell'imposta, fra i contribuenti compresi in una circoscrizione, ma si mantengono gli attuali contingenti provinciali, crei, nel secondo stadio, ostacoli all'applicazione dei nuovi estimi nelle provincie che dal nuovo catasto prevedono un aumento d'imposta.

Attuato per effetto di detta legge il nuovo catasto, con i suoi inestimabili benefici per l'accertamento delle proprietà ed eliminate le più stridenti sperequazioni tra i possessori di fondi contigui, vengono eliminati due degli stimoli più efficaci per indurre le Giunte tecniche e le Commissioni censuarie e provinciali a non procedere con soverchia lentezza nell'adempimento del mandato loro conferito dalla legge del 1886, ed a non ritardare soverchiamente l'applicazione dei nuovi più gravi estimi.

L'Ufficio centrale chiese spiegazioni all'Amministrazione delle finanze, che parvero soddisfacenti.

Concludendo, ringrazia il ministro della presentazione del disegno di legge in precedenza al Senato, ed esprime il desiderio che egli voglia rispondere esaurientemente a questo punto speciale, e dare affidamento che le opere catastali progrediranno con la maggiore celerità possibile. (Bene).

BENEVENTANO. Dice che per il metodo onde ottenere la perequazione, stabilito dal disegno di legge, non ha ragione di fare alcuna osservazione.

Egli intendeva di essere rassicurato che col disegno stesso non si vuole in alcun modo confondere la contemporaneità delle operazioni catastali con la contemporaneità dell'accertamento dei redditi, allo scopo di stabilire le tariffe commisurate equamente al reddito ricavato dal terreno; tariffe definitive, giacchè egli non comprende una tariffa provvisoria.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Si procede alla numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

MEDA, ministro delle finanze. Dopo le spiegazioni date dal relatore, non ha molto da aggiungere.

I dubbi del senatore Beneventano derivano tutti dallo aggettivo « provvisorie », aggiunto a tariffe, che si legge nel primo articolo del disegno di legge.

È bene stabilire subito che la provvisorietà delle tariffe s'intende ai soli effetti degli scopi che la legge vuole raggiungere.

Se il senatore Beneventano teme un pregiudizio ed un pericolo, non ha difficoltà di togliere la parola « provvisorie », ma crede che sia bene che resti, per chiarimento.

L'ultimo capoverso dell'art. 27, contro cui ha parlato il senatore Beneventano, era già nella legge 1° marzo 1886; quindi è una riproduzione, e bisognerebbe allora, nell'ordine delle idee del senatore Beneventano, correggere quella legge.

Se poi si riducesse il disegno di legge all'art. 3, sarebbe inutile il progetto. Non si avrebbe alcun beneficio e si toglierebbero parole che dànno ragione della essenza della legge.

Rileva che non si è voluta fare una grande riforma; ma un atto amministrativo.

Il catasto non ha solo scopo tributario; ed è bene che sia aggiornato per quanto è possibile. Ora, perchè, a mano a mano che sia finito il lavoro, non utilizzarlo subito?

Il disegno di legge ha portata funzionale e crede che il Senato possa approvarlo con animo tranquillo.

L'Ufficio centrale ha manifestata la preoccupazione che l'attuazione del presente disegno di legge possa ritardare quella generale del catasto. Forse questo potrebbe accadere; ma per l'oratore è un aspetto esteriore della questione.

Il vero ritardo è causato dalla mancanza di fondi necessari per un'opera così vasta; ma con la piccola riforma del presente progetto di legge si dà modo al Governo di passare fondi e a mano a mano trasferire funzionari da uno ad altro distretto. (Approvazioni).

BENEVENTANO. Egli teme che, se si procede col sistema attuale, bisognerà attendere molto per il compimento del lavoro. Ad ogni modo, l'essenziale è che si faccia, presto o tardi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura degli articoli del disegno di legge.

Senza discussione sono approvati gli articoli fino al 3.

MEDA, ministro delle finanze. All'art. 4. Rileva che il testo esatto di questo articolo è quello dell'Ufficio centrale, essendo incorso un errore di stampa nel testo del disegno ministeriale.

È approvato l'articolo quarto e senza discussione è approvato l'art. 5, ultimo del progetto.

Approvazione di un disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del seguente disegno di legge, che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni.

Presentazione di una relazione.

DALLOLIO. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594, concernente l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune di Palermo ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione:

Senatori votanti		109
Il senatore Del Giudice	ebbe voti	64
» Mazziotti	»	39
Schede bianche		6

Altri voti dispersi.

Eletto il senatore Del Giudice.

Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-917:

Votanti 111 — Favorevoli 106 — Contrari 5

(Il Senato approva).

Conversione in legge di decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati dai terremoti, nonchè a provvedimenti economici o di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili:

Votanti 111 — Favorevoli 105 — Contrari 6.

(Il Senato approva).

Conversione in legge del R. decreto 29 aprile 1915, n. 685, che estende al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato il trattamento di cui all'ultimo comma degli articoli 20 e 32 del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili:

Votanti 111 — Favorevoli 105 — Contrari 6.

(Il Senato approva).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1296, relativo al trattamento di pensione agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che passano al servizio delle ferrovie dello Stato:

Votanti 111 — Favorevoli 105 — Contrari 6.

(Il Senato approva).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, concernente autorizzazioni di spese per opere idrauliche, rimboschimento del bacino del Sele e fornitura d'acqua ai Comuni pugliesi:

Votanti 111 — Favorevoli 105 — Contrari 6.

(Il Senato approva).

Per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Cuzzi.

CUZZI. Nella seduta di ieri il ministro Bonomi lo avvisò privatamente che si sarebbe inteso con il ministro del tesoro perchè oggi potesse aver luogo lo svolgimento della sua interpellanza sulla navigazione del Lago Maggiore.

Essendo presente il ministro delle finanze, lo prega di accordarsi col ministro dei lavori pubblici e con quello del tesoro e delle poste perchè nella seduta di domani possa svolgersi l'interpellanza Si tratta di gravi interessi della popolazione della sponda destra del Lago Maggiore, che si troverebbe completamente isolata in seguito alla denuncia della concessione fatta dall'impresa Mangilli, con la diffida di voler cessare il servizio di navigazione col 15 del prossimo mese di luglio. Egli desidera conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo in proposito.

PODESTÀ. Si associa pienamente alle parole dell'on. Cuzzi.

MEDA, ministro delle finanze. Riferisce al presidente del Consiglio e agli altri ministri interessati quanto sta a cuore all'on. Cuzzi; e, riservandosi di avvertire la presidenza del Senato sul giorno in cui potrà essere svolta l'interpellanza, assicura l'interpellante della sua maggiore sollecitudine.

CUZZI. Ringrazia.

La seduta termina alle ore 17.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *26 giugno 1917* — **(Bollettino di guerra n. 763).**

Sull'altopiano di Asiago si è ieri riacceso il combattimento: dalla notte sul 25 le nostre truppe si oppongono agli sforzi disperati del nemico che ad onta di perdite ingenti cerca di riconquistare le posizioni recentemente perdute in regione di Monte Ortigara. Attacchi e contrattacchi si susseguono sulle posizioni contrastate. Azioni diversive tentate in pari tempo dall'avversario su altri tratti di quella fronte vennero decisamente arrestate. Sul Carso nella scorsa notte le nostre truppe rettificarono alquanto avanzando la nostra prima linea a sud di Versic.

L'attività aerea fu ieri intensa: un velivolo nemico, abbattuto dal fuoco delle nostre batterie, cadde nelle sue linee a nord di Asiago. Nella notte una nostra squadriglia bombardò gli impianti militari di Nabresina e di Prosecco rientrando incolume alla base.

Cadorna.

Settori esteri.

Le Camere federali svizzere hanno eletto ieri a consigliere federale, in sostituzione di Hoffmann, con 168 voti su 192 votanti, Gustavo Ador, consigliere nazionale e presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa. L'elezione è stata accolta con molta soddisfazione dovunque, ma in ispecie nella Svizzera francese.

Un telegramma da Berna informa che dopo la proclamazione dell'elezione di Ador, questi, presa la parola, ha ringraziato in suo nome personale, in nome del cantone di Ginevra, della Svizzera romanza e del partito liberale-conservatore. Ha dichiarato poi che il suo paese può contare su tutta la sua devozione, nella misura consentitagli dalla sua età e dalle sue forze, e sulla sua completa imparzialità. Ha detto che saprà difendere i diritti di Stato della Confederazione, che nella sua sovranità e nella sua libertà non deve subire alcuna influenza straniera, e che tutti i suoi sforzi, ispirati dal suo ardente amor di patria, tenderanno a mantenere e sviluppare le tradizioni di onore, di lealtà, di giustizia e di rispetto della volontà popolare cui la democrazia svizzera è fermamente devota.

La situazione in Ispagna si fa sempre più difficile. Secondo informazioni da Madrid, i direttori dei giornali si sono riuniti al Ministero dell'interno, sotto la presidenza del sottosegretario di Stato, il quale ha dichiarato che, a causa delle circostanze attuali, sarà istituita la censura preventiva sulla cronaca militare, sui movimenti di truppe e sulle questioni riguardanti i Comitati di difesa, sui Comandi militari e nomine relative, sulle notizie riguardanti l'atteggiamento della Spagna rispetto alla guerra, sui movimenti delle navi nelle acque territoriali, sui comizi, gli scioperi, gli appelli e la propaganda delle Associazioni. Romanones, che si trovava in villeggiatura a Miralcampo, è ritornato a Madrid.

Mandano da Atene che il Gabinetto Venizelos sarà costituito quest'oggi. Distaccamenti francesi hanno occupato vari punti della capitale e la spianata dello Zappeion per prevenire qualsiasi disordine.

In Piccardia gl'inglesi hanno riportato ieri importanti successi militari e strategici sul fiume Souchez, dove hanno occupato il villaggio di La Coulotte e inflitto perdite al nemico. Anche in Champagne i francesi ascrivono altri guadagni, a nord-ovest di Hurtebise, avendo conquistata tutta la prima linea tedesca e fatto diverse centinaia di prigionieri. L'attività dei belligeranti in Macedonia, nonostante la stagione poco propizia ad operazioni militari, si mantiene vivissima sul Vardar, nella curva della Cerna e presso il lago di Doiran, ma con alterna vicenda. In Rumenia, nel settore caucasico e in Mesopotamia non vi sono state in questi giorni azioni importanti.

Sono segnalati solamente cannoneggiamenti e piccoli scontri di pattuglie sul Sereth, in Dobrugia, in Armenia e sull'Eufrate. In Palestina i grandi calori non permettono alle forze inglesi di riprendere l'offensiva. Di che pare si avvalgano le autorità locali per infierire contro la popolazione ebraica. Ed infatti, una Nota ufficiosa inglese dice in proposito:

« Secondo una informazione, la cui autenticità non è dubbia, i maltrattamenti inflitti agli israeliti in Palestina hanno raggiunto il colmo con le deportazioni in massa della popolazione ebraica di Giaffa.

I ministri d'Inghilterra, d'Italia, di Francia e di Russia all'Aja hanno protestato presso il ministro degli affari esteri olandese, chiedendo che il ministro d'Olanda a Costantinopoli riceva istruzioni le quali gli consentano di presentare al Governo turco la richiesta di far cessare tali persecuzioni in nome dell'umanità ».

Più particolareggiate informazioni sulla guerra nei vari settori sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Ieri alla fine della giornata, dopo una breve preparazione di artiglieria, le nostre truppe pronunziarono un brillante attacco a nord-ovest di Hurtebise contro uno sperone saldamente organizzato dal nemico. Tutti i nostri obiettivi furono raggiunti. In qualche istante

la prima linea tedesca cadde in nostro potere. Contrattacchi nemici alle due estremità della posizione da noi presa, appoggiati da un violento bombardamento, furono infranti dai nostri fuochi. Il nemico, sorpreso dalla rapidità dell'attacco, subì perdite elevate e lasciò oltre 300 prigionieri, tra cui 10 ufficiali, nelle nostre mani. Vari colpi di mano nemici contro nostri piccoli posti nel settore di Alliès, in Argonne, e nella regioni di Tahure fallirono sotto i nostri fuochi.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Giornata calma, eccetto che nella regione del Moulins Laffaux ove la lotta dell'artiglieria è stata abbastanza attiva e nella regione di Reims, che è stata violentemente bombardata.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice: Effettuammo la scorsa notte un'operazione locale a nord-est di Les Croisilles. Facemmo alcuni prigionieri. Un distaccamento nemico venne respinto durante la notte ad ovest di La Bassée.

LONDRA, 26 — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Nuove informazioni circa l'operazione da noi eseguita ieri sera a nord-ovest di Fontaine-les-Croisilles dimostrano che noi abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi senza subire grandi perdite ed abbiamo fatto prigionieri. Abbiamo respinto con successo due contrattacchi fatti in forze considerevoli. Durante la giornata sono continuati i nostri progressi a sud-ovest di Lens ed abbiamo accresciuto i nostri guadagni. Ci siamo impadroniti delle posizioni tedesche a cavaliere del fiume Souchez sopra un fronte di due miglia e sopra una profondità di mille yards. Abbiamo occupato il villaggio di Coulotte. Durante l'incursione tentata ieri sera dai tedeschi ad ovest di La Bassée abbiamo fatto 12 prigionieri.

Ieri i nostri aviatori hanno abbattuto due aeroplani tedeschi e ne hanno costretto altri tre ad atterrare sbandati. Un velivolo britannico manca.

PARIGI, 26. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 25 corr. dice: Cannoneggiamento reciproco abbastanza intenso nella regione del Vardar e nella curva della Cerna, ove una forte ricognizione bulgara che tentava penetrare nelle nostre trincee è stata dispersa a colpi di fucile e di granate. Le truppe britanniche hanno effettuato ad est del lago di Doiran un felice raid che ha loro procurato una dozzina di prigionieri bulgari.

Aviazione. — Gli alleati hanno bombardato con successo numerosi accampamenti nemici.

LONDRA, 26. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice: Durante un'esplorazione compiuta il 25 corrente, tre nostri velivoli incontrarono e impegnarono un combattimento con dieci aeroplani tedeschi nei dintorni di Roulers. Dopo 16 minuti di lotta fu veduto un apparecchio nemico che cadeva in fiamme. Si suppone che due altri apparecchi nemici fossero rimasti senza controllo; ma le nubi impedirono di verificare il fatto. I nostri tre velivoli condussero a termine la loro esplorazione e tornarono incolumi.

Convegno di generali dell' Intesa

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 26. — Ieri mattina 25 giugno alla stazione ferroviaria di San Giovanni di Moriana, ha avuto luogo un convegno fra il generale Cadorna e il generale Foch, capo di stato maggiore dell'esercito francese. Al colloquio assisteva pure il generale Radcliffe, capo della missione militare britannica presso il nostro Comando supremo.

Il generale Cadorna ha fatto ritorno a Torino nel pomeriggio di ieri stesso, proseguendo subito per la zona di guerra.

CRONACA ITALIANA

La Missione italiana negli Stati Uniti. — Continuano entusiastiche le accoglienze alla Missione in Boston. Il presidente del municipio offerse in onore di essa una colazione. Quindi la Missione col sindaco e col governatore, passò in rivista un corteo della Croce Rossa, che comprendeva numerosi italiani. Durante la riunione che seguì, il Principe di Udine felicitò gli italiani di Boston, degni rappresentanti del loro paese. Il Governo del Massachussets e il municipio di Boston hanno offerto un banchetto alla Missione italiana. Il Principe di Udine ha pronunciato un discorso, che è stato lungamente e vivamente applaudito. Il generale Edward ha fatto un elogio degli italiani residenti agli Stati Uniti, molti dei quali si sono arruolati nell'esercito nord-americano.

La Missione italiana è poi ripartita per Washington.

Per la Croce Rossa italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale ascendono, con l'ultimo Bollettino pubblicato, a L. 13.315.337,91.

⁂ A Londra, nel teatro Alhambra, coll'intervento della Regina d'Inghilterra e delle principesse Reali Maud, Maria e Vittoria, ha avuto luogo un grande spettacolo cinematografico a favore della Croce Rossa italiana.

Sono state proiettate « La battaglia di Gorizia » e diverse *films* della sezione cinematografica del nostro Comando supremo che hanno riscosso vivissimi applausi.

Mr. Sidney Low, il noto scrittore militare, ha pronunciato un discorso rilevando le speciali difficoltà della guerra italiana e l'indomito valore delle nostre truppe. Il numeroso pubblico, fra cui si notavano l'ambasciatore marchese Imperiali e la marchesa Imperiali e le principali personalità della colonia italiana, ha espresso la sua ammirazione per le magnifiche cinematografie, che si sono dimostrate ancora una volta mezzo efficacissimo per far conoscere le speciali caratteristiche della nostra guerra.

L'introito dello spettacolo è stato di oltre venticinquemila lire, e tutti i giornali rilevano la simpatica manifestazione per l'Italia, cui ha dato luogo.

Posta aerea. — Si ha da Civitavecchia, 27: Due idrovolanti postali sono partiti stamane alle 5,25 per la Sardegna, scortati da due altri velivoli. Erano presenti il sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi on. Rossi, il generale Marieni, il direttore generale delle poste comm. Delmati, gli onorevoli senatori Righi e Bettoni, l'on. Bignami, il comm. Alibrandi, il colonnello Vita-Finzi, il cav. Calderai, le autorità locali e numerosa folla plaudente.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni* — In risposta a una interrogazione scritta, il cancelliere dello scacchiere Bonar Law dà i seguenti particolari sulle spese totali dell'Inghilterra nel periodo dall'8 ottobre 1916 al 9 giugno 1917 durante il quale le spese giornaliere totali passarono progressivamente da 6.615.000 sterline a 7.752.000. Durante lo stesso periodo le spese giornaliere di guerra passarono da 5.714.000 durante nove settimane, a datare dall'8 ottobre, a 7.457.000 durante cinque settimane successive e poi a 5.989.000 durante altre cinque settimane per risalire a 6.723.000 durante le ultime dieci settimane terminanti il 9 giugno 1917. Gli aumenti di spese concernenti l'esercito costituiscono anticipazioni che saranno ricuperate. L'aumento colpisce anche i capitoli delle munizioni. Per quanto concerne le anticipazioni agli alleati il Governo è sempre vincolato dagli impegni presi prima dell'entrata degli Stati Uniti in guerra; tuttavia la cooperazione di questo paese si fa già sentire. Il capitolo delle pensioni di guerra ascende ora a 250.000 sterline e naturalmente non potrà che aumentare.

WASHINGTON, 26. — Il presidente Wilson ha creato un Consiglio dell'*embargo*, incaricato di applicare le prescrizioni dell'*embargo* e della legge sullo spionaggio, che permetteranno agli Stati Uniti di prendere numerose misure per assicurare il buon andamento della guerra ed impedire alla Germania di vettovagliarsi pel tramite dei paesi neutrali.

Il Consiglio è composto dei segretari di Stato pel commercio, per l'agricoltura e per l'Amministrazione delle derrate alimentari. Un sistema di razionamento dei neutri sarà immediatamente applicato. Il Consiglio risolverà tutte le questioni connesse con la legge e raccomanderà al presidente la promulgazione di misure per controllare l'esportazione di certi articoli. I carboni e i grani saranno le prime merci sottoposte alla legge.

PIETROGRADO, 26. — Il Congresso dei Consigli dei delegati operai e militari ha approvato una mozione in cui si dice che la democrazia rivoluzionaria russa deve in ogni modo contribuire al rafforzamento della combattività del nostro esercito, perchè lo sfondamento del fronte russo costituirebbe una disfatta della rivoluzione russa e un colpo fatale a tutta la democrazia internazionale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*